Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 | ROMA — Lunedì, 31 dicembre | Numero 303

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno. » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0,20 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 1° gennaio 1907, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme stanziate con gli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e con l'art. 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, è autorizzata l'assegnazione complessiva di 610 milioni di lire, da erogarsi a tutto l'esercizio finanziario 1910-911, per provvedere, sulla rete ferroviaria esercitata dallo Stato, alle spese indicate dall'art. 9 della citata legge 22 aprile 1905, n. 137 e dall'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Art. 2.

Le somme autorizzate dall'articolo precedente sono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e dell'uscita, nella parte straordinaria del bilancio delle ferrovie e corrispondentemente nella parte straordinaria, movimento di capitali, del bilancio dell'entrata dello Stato e in

quello della spesa del Ministero del tesoro nella misura, per ogni esercizio finanziario, che sarà concordata fra il Ministero stesso e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

In apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio medesimo, sarà pure inscritta, a cominciare dall'esercizio 1908-909 e seguenti, una somma eguale al due per cento del provento lordo del traffico, destinata a coprire la spesa delle minori migliorie da eseguire negli impianti fissi, nei fabbricati e sulle linee.

Art. 3.

Per fornire i fondi necessari al saldo delle liquidazioni ferroviarie considerate dalla legge 25 giugno 1905, n. 261, e per tutte le spese ferroviarie straordinarie da farsi fino al 30 giugno 1911, in base agli stanziamenti indicati nell'art. 1 della presente legge, escluse quelle a carico diretto dell'esercizio, il ministro del tesoro, fino alla pubblicazione della legge indicata nel successivo art. 7, si varrà esclusivamente dei certificati creati con l'art. 2 della predetta legge 25 giugno 1905, ammortizzabili in 40 anni, ma fruttanti l'interesse di L. 3.50 nette e con facoltà di emetterne anche, eccezionalmente, del valore di lire centomila l'uno.

Il ministro del tesoro, per tutti i relativi pagamenti, potrà temporaneamente valersi, secondo l'opportunità, delle disponibilità di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione dei certificati predetti.

Art. 4.

Sono abrogati i limiti di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127, ed alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, suddetta.

Art. 5.

I certificati da emettersi in virtù del precedente articolo 3 potranno rilasciarsi direttamente, oltre che alla Cassa dei depositi e prestiti ed agli istituti ed enti indicati all'art. 1, lettera *f*) della legge 25 giugno 1905, n. 261, anche a privati, e la loro cessione per attergato andrà soggetta alla formalità della registrazione solamente a richiesta delle parti. Questa disposizione è applicabile anche alle cessioni per attergato dei certificati emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Per tutte le somme da provvedersi dal tesoro alla gestione ferroviaria di Stato, in conformità all'art. 3 della presente legge, è applicabile il disposto dell'art. 3 della legge 19 aprile 1906, n. 127.

Art. 7.

Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 30 giugno 1908, sarà regolata la materia che si riferisce alla provvista dei fondi occorrenti per le spese straordinarie delle ferrovie esercitate dallo Stato.

Art. 8.

I lavori occorrenti sulla rete delle ferrovie esercitate dallo Stato per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti, e quelli richiesti per la manutenzione straordinaria delle ferrovie stesse e loro dipendenze, sono dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 9.

Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 31 dicembre 1909 si provvederà allo stanziamento dei fondi occorrenti nel successivo sessennio a partire dal 1° luglio 1911, per la prosecuzione dei lavori e delle provviste di cui all'art. 1.

Art. 10.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, insieme ai documenti prescritti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, e in allegato al bilancio delle ferrovie dello Stato, saranno indicati in modo speciale gli impegni assunti per le spese straordinarie autorizzate dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e dalla presente legge, le somme pagate su di essi e i mezzi impiegati per fronteggiarle.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO

Il numero 641 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge stessa, è prorogato fino al 30 giugno 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MASSIMINI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero 642 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185 per la conservazione dei monumenti o degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 644 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3a), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, e 28 dicembre 1905, n. 597, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 645 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, in continuazione degli assegni fatti nei precedenti esercizi del sessennio 1900-906, la spesa complessiva di L. 16,000,000, così ripartita:

Cap. n. 52. Armi portatili, relative munizioni, accessorî e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita)	500,000
» 53. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	1,000,000
» 54. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	1,500,000
» 55. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	100,000
» 56. Lavori a difesa delle coste (spesa ripartita)	300,000
» 57. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (spesa ripartita) .	800,000
» 59. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (spesa ripartita) .	2,000,000
» 60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (spesa ripartita)	9,000,000
» 61. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (spesa ripartita)	600,000
» 63. Materiale per la brigata ferrovieri (spesa ripartita)	200,000
	16,000,000

Art. 2.

Per le alienazioni di opere fortilizie, immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, sono conservate in vigore le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, ed all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e i materiali suddetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ
MASSIMINI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 646 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica sono aumentati:

N. 835 posti di ufficiale di 6ª classe;

N. 440 posti di aiutante di 5ª classe.

Art. 2.

Le tabelle organiche allegate alla legge 11 luglio 1904, n. 344, e già modificate con le leggi nn. 345 e 346 del 9 luglio 1905, sono sostituite tutte con le nuove tabelle allegate alla presente legge. (Allegato 1).

Art. 3.

I nuovi posti aumentati nell'organico, secondo l'articolo 1, sono coperti nei modi ed alle epoche indicate dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

Art. 4.

In eccezione a qualsiasi disposizione contraria anteriore, saranno ammessi a far parte dell'Amministrazione postale-telegrafica, quelli dei candidati dichiarati idonei in soprannumero nei concorsi indetti coi decreti Ministeriali 12 luglio 1905, e 13 marzo 1906, che ne faranno domanda, entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge, anche se avranno superati i limiti di età fissati dai rispettivi bandi.

Art. 5.

I candidati idonei in soprannumero, provenienti dal concorso bandito in luglio 1905, sono nominati alunni; quelli che provengono dal concorso bandito in marzo 1906 prendono temporaneamente il nome di aspiranti aiutanti.

Agli uni ed agli altri è applicato il trattamento di cui all'art. 7 della presente legge.

Le condizioni per la loro ammissione in servizio saranno specificate con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Gli alunni debbono prestare servizio gratuito, a titolo d'istruzione e tirocinio, per sei mesi e gli aspiranti aiutanti per tre mesi, dalla data della loro assunzione. Gli uni e gli altri debbono accettare la residenza loro assegnata.

Sono tuttavia esonerati dal tirocinio gratuito i candidati che si trovino in attività di servizio, in qualità di aiutanti, o di agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo; essi conserveranno i rispettivi emolumenti sino al momento della loro nomina ad ufficiale di 6ª classe o ad aiutante di 5ª classe.

Il rifiuto ad uniformarsi alle condizioni stabilite dal presente articolo e dal decreto ministeriale di cui all'articolo precedente, od anche la semplice inosservanza di una qualsiasi delle condizioni medesime, costituisce motivo di decadenza dal diritto di ammissione.

Art. 7.

Scaduto un anno dall'assunzione in servizio, i nuovi alunni e gli aspiranti aiutanti hanno diritto ad essere nominati, rispettivamente, ufficiali di 6ª ed aiutanti di 5ª classe, purchè abbiano serbato buona condotta e sostengano un esame pratico di servizio, il cui esito avrà influenza sulla graduatoria definitiva per la nomina ad ufficiale e ad aiutante, nei modi che saranno determinati dal decreto Ministeriale di cui al precedente articolo 5.

Dopo i sei mesi, e dopo i tre, rispettivamente, di servizio gratuito, stabiliti dall'art. 6 della presente legge, gli alunni e gli aspiranti aiutanti, che non siano contemplati nella eccezione di cui al secondo alinea del precitato art. 6, fruiranno di una indennità giornaliera di L. 2.50, regolata col decreto Ministeriale di cui all'art. 5.

Art. 8.

Gli 835 posti di ufficiale di 6ª classe sono conferiti:

in un primo periodo:

a) a 226 alunni attualmente in servizio, vincitori del concorso 12 luglio 1905, con decorrenza 1° gennaio 1907; ed a 75 ricevitori ed aiutanti, appena proclamato l'esito del concorso preveduto dall'art. 146 del regolamento (lettera *b*), approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

in un secondo periodo:

b) a 397 nuovi alunni da ammettersi per effetto dell'art. 4 della presente legge, e ad altri 113 ricevitori ed aiutanti, vincitori del concorso come sopra, gli uni e gli altri con decorrenza 1° gennaio 1908, purchè per i primi sia trascorso l'anno di cui all'art. 7.

Art. 9.

Gli altri posti d'ufficiale, ancora liberi dopo le assegnazioni di cui all'articolo precedente, saranno coperti in conformità di quanto prescrive l'art. 146 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

Art. 10.

L'esame di concorso tra ricevitori ed aiutanti, per l'insieme delle quote loro assegnate dal precedente art. 8, sarà bandito appena approvata la presente legge, e sarà unico per tutti i concorrenti.

I vincitori di questo concorso, classificati secondo i punti riportati, saranno nominati ufficiali, contemporaneamente agli alunni del gruppo rispettivo, per la quota-parte che risulti di loro spettanza.

Art. 11.

I ricevitori ed aiutanti, nominati ufficiali insieme agli alunni assunti mentre era in vigore il regolamento 26 gennaio 1902, saranno classificati in ragione di uno dopo ogni gruppo di tre alunni.

Quelli, invece, che entrino nel secondo periodo, insieme cioè agli alunni assunti in forza degli articoli 4 e 5 della presente legge, saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali nell'ordine stabilito dall'art. 146 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906 n. 546.

Art. 12.

I 440 nuovi posti di aiutante sono conferiti come appresso:

in un primo periodo:

c) a 34 vincitori del concorso bandito in marzo 1906, non ancora nominati aiutanti per mancanza di posti, ed a 16 sott'ufficiali di terra e di mare, presentemente in esperimento, con decorrenza, per tutti, dal 1° gennaio 1907;

in un secondo periodo:

d) a 243 aspiranti aiutanti, ammessi in forza degli articoli 4 e 5 della presente legge, ed a 115 sott'ufficiali che vi abbian diritto per effetto della legge 19 luglio 1906, n. 372.

La nomina ad aiutante di 5ª classe dei candidati di questo secondo periodo, avrà luogo, dal primo gennaio 1908, sempre quando, a tale data, i primi 230 abbiano compiuto un anno dalla loro assunzione in servizio.

Art. 13.

I posti di aiutante, che rimarranno vacanti oltre quelli assegnati agli aventi diritto per l'articolo precedente, saranno coperti secondo le norme dell'art. 149 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

Art. 14.

Per l'attuazione delle disposizioni sancite con la presente legge, nonchè per provvedere all'aumento del compenso per il servizio straordinario nella misura che verrà stabilita con decreto Reale, a norma delle facoltà riservate all'art. 348 del regolamento 14 ottobre 1906, n. 546, lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, è variato a seconda della tabella allegata (allegato 2).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.
MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Allegato n. 1.

Tabella A.

I CATEGORIA — *Personale direttivo.*

3 direttori generali a L. 9000	L.	27,000
1 direttore del Segretariato generale a L. 8000.	»	8,000
10 capi di divisione, direttori superiori, ed ispettori superiori di 1ª classe a L. 7000 ...	»	70,000
17 capi di divisione, direttori superiori ed ispettori superiori di 2ª classe a L. 6000 ...	»	102,000
65 capi sezione, direttori provinciali ed ispettori centrali di 1ª classe a L. 5000 ...	»	325,000
70 capi di sezione, direttori provinciali ed ispettori centrali di 2ª classe a L. 4500 ...	»	315,000
105 segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 1ª classe a L. 4000 ...	»	420,000
190 segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 2ª classe a L. 3500 ...	L.	665,000
270 segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 3ª classe a L. 3000 ..	»	810,000
275 vice segretari e vice ispettori di 1ª classe a L. 2500	»	687,500
100 vice segretari e vice ispettori di 2ª classe a L. 2000	»	200,000
100 vice segretari e vice ispettori di 3ª classe a L. 1500	»	150,000
100 volontari		—
1 bibliotecario e direttore del Museo postale a L. 4000	»	4,000
1307	L.	3,783,500

Tabella B.

II CATEGORIA. — *Personale amministrativo e contabile.*

Quadro I.

30	Capi d'ufficio e cassieri		a L. 4,000	......	L.	120,000
125	id.	id.	» 3,600	......	»	450,000
220	id.	id.	» 3,300	......	»	726,000
350	id.	id.	» 3,000	......	»	1,050,000
450	ufficiali di 1ª classe	a L.	2,700	......	»	1,215,000
700	id. 2ª	id.	» 2,400	......	»	1,680,000
800	id. 3ª	id.	» 2,100	......	»	1,680,000
850	id. 4ª	id.	» 1,800	......	»	1,530,000
850	id. 5ª	id.	» 1,500	......	»	1,275,000
1635	id. 6ª	id.	» 1,200	......	»	1,962,000
200	alunni			......		—
6210					L.	11,688,000

Quadro II.

Primi ufficiali ed ufficiali telegrafici.

	Primi ufficiali	a L. 4000.		
	id.	» 3600.		
16	id.	» 3300	L.	52,800
25	id.	» 3000	»	75,000
80	ufficiali telegrafici	» 2700	»	216,000
14	id.	» 2500	»	35,000
304	id.	» 2450	»	744,800
17	id.	» 2250	»	38,250
271	id.	» 2200	»	596,200
9	id.	» 2000	»	18,000
647	id.	» 1950	»	1,261,650
1	id.	» 1750	»	1,750
79	id.	» 1700	»	134,300
1463			L.	3,173,750

Quadro III. — Ausiliarie.

50	ausiliarie di 1ª classe a L. 1800	L.	90,000
80	id. 2ª id. L. 1600	»	128,000
120	id. 3ª id. L. 1400	»	168,000
717	id. 4ª id. L. 1200	»	860,400
967		L.	1,246,400

Tabella C.

III CATEGORIA. — *Personale di ordine.*

Quadro I. — Aiutanti.

100	Aiutanti di 1ª classe a L. 2,000	L.	200,000
150	id. 2ª id » 1,800	»	270,000
250	id. 3ª id. » 1,600	»	400,000
330	id. 4ª id. » 1,400	»	462,000
1630	id. 5ª id. » 1,200	»	1,956,000
2460		L.	3,288,000

Quadro II. — Meccanici.

1	Capo meccanico a L. 3,000.	L.	3,000
25	Meccanici di 1ª classe a L. 2,500.	»	62,500
30	id. 2ª » 2,000.	»	60,000
56		L.	125,500

Tabella D.

IV categoria. — *Agenti subalterni.*

Quadro I.

65	brigadieri e messaggeri di 1ª cl. (63) a L. 1800 / commessi (2) a L. 1800	L.	117,000
200	brigadieri e messaggeri di 2ª classe a L. 1600.	»	320,000
600	id id. 3ª classe a L. 1400.	»	840,000
1800	vice brigadieri e vice messaggeri a L. 1200	»	2,160,000
1900	portalettere e serventi di 1ª classe a L. 1000	»	1,900,000
1800	id. id. 2ª classe a L. 900	»	1,620,000
6365		L.	6,957,000

Quadro II

50	capi squadra di 1ª classe a L. 1500	L.	75,000
180	id. 2ª classe a L. 1300	»	234,000
550	guardafili di 1ª classe a L. 1100	»	605,000
360	id. 2ª classe a L. 1000	»	360,000
1140		L.	1,274,000

Il numero degli agenti subalterni di ultima classe potrà essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.

Allegato N. 2.

Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli anni finanziari 1906-1907 e 1907-1908.

Esercizio 1906-907.

1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse), diminuzione sullo stanziamento primitivo, L. 87,000.

6. Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo, aumento sullo stanziamento primitivo, L. 847,000.

7. Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere, aumento sullo stanziamento primitivo, L. 48,000.

Esercizio 1907-908.

1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale ed eventuale indennità ad alunni o volontari, aumento sulla prima previsione, L. 1,196,925.

8. Compensi per lavoro straordinario od a cottimo, aumento sulla prima previsione, L. 20,000.

9. Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere, aumento sulla prima previsione, L. 26,000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
SCHANZER.

Il numero 647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni giornalieri stabiliti per i militari di truppa dell'arma dei RR. carabinieri dalla tabella VII, annessa alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono rispettivamente aumentati, nella seguente misura, tanto per l'arma a piedi quanto per quella a cavallo:

Marescialli d'alloggio: maggiori, capi, ordinari	L.	1.20
Brigadieri	»	1.00
Vice-brigadieri	»	0.90
Appuntati	»	0.70
Carabinieri	»	0.50
Allievi carabinieri	»	0.40

Art. 2.

L'organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è aumentato di 56 marescialli, e cioè 17 marescialli maggiori, 11 marescialli capi e 28 marescialli ordinari.

Art. 3.

L'indennità di L. 2000 cui si acquista diritto al compimento della terza rafferma con premio, giusta l'art. 143 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificata dalla legge 28 giugno 1891, n. 315, è elevata pei militari dell'arma dei carabinieri Reali a L. 3000, fermo restando il premio annuo di L. 300.

Avranno diritto a tale maggiore indennità, oltre ai militari che saranno ammessi alla terza rafferma con premio, dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche tutti i militari dell'arma che all'entrata in vigore della legge siano stati già ammessi alla rafferma stessa, sia che l'abbiano già compiuta, sia che la stiano compiendo, purchè alla data suddetta prestino ancora effettivo servizio nell'arma.

Art. 4.

È istituita una scuola allievi ufficiali dei carabinieri per l'abilitazione alla nomina a sottotenente dei marescialli e brigadieri.

Art. 5.

Al primo periodo dell'art. 35 della legge sull'avanzamento nel Regio esercito 2 luglio 1906, n. 254, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

« Nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti nel grado di tenente sono occupati, per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ».

Art. 6.

Alla legge 2 luglio 1906, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

Alla tabella dell'articolo 8 sostituire:

GRADO	Stato maggiore generale (1), stato maggiore fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo contabile e corpo veterinario.	Carabinieri reali
Tenenti generali	65	—	—
Maggiori generali	62	—	—
Colonnelli	58	62	60
Tenenti colonnelli	56	58	58
Maggiori	53	56	55
Capitani	50	53	52
Tenenti / Sottotenenti	48	50	50

(1) Non sono compresi i maggiori generali medici per i quali il limite di età è di 65 anni.

Art. 7.

Al quadro degli ufficiali dei Reali carabinieri sono arrecate le seguenti variazioni:

sono aumentati: 18 maggiori e 15 capitani;

sono diminuiti: 12 ufficiali subalterni, e cioè 10 tenenti e 2 sottotenenti.

Art. 8.

La maggiore spesa occorrente per questi provvedimenti, quale risulta dall'unita tabella che fa parte integrante della presente legge, andrà in aumento al contributo annuo che il Ministero dell'interno versa a quello della guerra per coprire l'effettiva spesa dal medesimo sostenuta per l'arma dei RR. carabinieri oltre la somma di L. 29,500,000 per esso consolidata.

Al Ministero del tesoro è fatta facoltà di introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni necessarie.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie pei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge che attenuino le eventuali conseguenze a danno dei marescialli ora prossimi alla nomina a sottotenenti.

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

ALLEGATO

Tabella della spesa

Maggiore spesa per aumentare le competenze dei RR. carabinieri come paga giornaliera (art. 1)	6,227,009 50
Maggiore spesa per l'aumento di 56 marescialli (art. 2)	113,296 —
Maggiore spesa per elevare l'indennità della terza rafferma con premio (art. 3)	800,000 —
Spesa per l'istituzione della scuola allievi ufficiali (art. 4)	50,000 —
Spesa per rimaneggiamento d'organico degli ufficiali dell'arma (art. 7)	143,720 —
Spesa totale	7,334,025 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro della guerra VIGANÒ. — *Il ministro del tesoro* A. MAJORANA.

Il numero 648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme da stabilirsi nel regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza o in quello delle guardie di città.

L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di 500 posti, come all'annessa tabella allegato *H*, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.

Alle tabelle *E* e *F* allegate alla legge 8 luglio 1906, n. 318, colle quali vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di città, sono sostituite le tabelle *G* ed *H* allegate alla presente legge.

Art. 2.

Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi secondo le norme che stabilirà il regolamento parte alla cassa della scuola allievi, o parte alla massa individuale.

Ai graduati e alle guardie di città, che compiuta la prima ferma di 5 anni, continuano, con regolare rafferma, a prestare servizio, verrà corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di

annue L. 100 e che, dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verrà elevato da L. 100 a L. 200.

Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono d'alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile di lire venti.

Agli ufficiali, non residenti nella capitale che parimente non usufruiscono d'alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile:

a) se celibi, di lire venticinque;

b) se ammogliati o vedovi con prole, di lire quaranta.

Agli effetti delle precitate disposizioni è autorizzata la spesa delle seguenti somme:

a) per premio d'ingaggio L. 200,000,

b) per soprassoldo di rafferma L. 620,000,

c) per indennità di alloggio L. 300,000.

Nel capitolo 91 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907, sarà stanziata la maggior somma di L. 228,500 per indennità di trasferta per il personale delle guardie di città, e lo stanziamento di tale somma sarà mantenuto anche nei capitoli corrispondenti degli esercizi venturi.

Art. 3.

Ai graduati e alle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o più anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di età.

Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.

Per gli ufficiali delle guardie di città restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 686 che saranno applicabili anche agli agenti sedentari.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 318, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della detta lege avessero già contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma per eguale durata.

A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contratta la seconda rafferma ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, è concesso, per questa, un primo premio di L. 500, ed un secondo premio di altre L. 500, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.

Ai graduati e alle guardie di città, che, sempre all'epoca suindicata, avessero già contratta la terza rafferma di cinque anni, sarà concesso all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di L. 500; ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sarà corrisposta una quota annua di L. 100 fino al compimento della rafferma stessa.

Per provvedere all'applicazione del presente articolo è autorizzata la maggiore spesa di L. 150,000.

La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento, approvato con R. decreto 1° ottobre 1906, n. 558.

Art. 5.

Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dallo organico del corpo delle guardie di città, fino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme che verranno determinate dal regolamento, saranno prelevate, nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualità e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 6.

È autorizzata, nell'esercizio 1906-907, la spesa di L. 75,000 per i lavori di sistemazione degli uffici della questura di Roma, nei locali della caserma di Santa Marta.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal primo del mese successivo alla data della legge stessa. Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nel bilancio del Ministero dell'interno per il corrente esercizio 1906-907, le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento 30 aprile 1905, n. 216, pei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e relativi allegati, modificato col R. decreto 8 settembre 1906, n. 542 ed al regolamento 21 maggio 1905, n. 232, per il corpo delle guardie di città e relativi allegati, modificato col R. decreto 1° ottobre 1906, n. 558, le modificazioni ed aggiunte, che saranno ritenute necessarie, ed è altresì autorizzato a riunire in testo unico tanto il regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, quanto quello per il corpo delle guardie di citta.

È pure autorizzato a riunire in testo unico le relative leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Allegato G.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Ispettore comandante	—	6000	1	6000
Vice ispettori comandanti	—	4400	6	26400
Comandanti	1ª	3500	18	63000
Id.	2ª	2800	20	56000
Id.	3ª	2200	25	55000
			70	
Marescialli	1ª	1800	75	135000
Id.	2ª	1600	150	240000
Brigadieri	—	1450	400	580000
Sotto brigadieri	—	1300	500	650000
Guardie scelte	—	1150	2000	2300000
Guardie	—	1100	6630	7293000
Allievi	—	750	300	225000
Agenti sedentari	—	1200	300	360000
			10355	11989400

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato H.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Ispettori generali	1ª	7000	4	28000
Id.	2ª	6000	4	24000
Questori	1ª	7000	7	49000
Id.	2ª	6000	8	48000
Vice questori	—	5500	15	82500
Commissari	1ª	5000	45	225000
Id.	2ª	4500	55	247500
Id.	3ª	4000	60	240000
Id.	4ª	3500	65	227500
Vice commissari	1ª	3000	50	150000
Id.	2ª	2500	45	112500
Id.	3ª	2000	40	80000
Delegati	1ª	3000	400	1200000
Id.	2ª	2500	450	1125000
Id.	3ª	2000	455	910000
			1701	

GRADO	Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Archivisti	1ª	3500	15	52500
Id.	2ª	3000	30	90000
Id.	3ª	2500	40	100000
Ufficiali d'ordine	1ª	2000	140	280000
Id.	2ª	1500	150	225000
Id.	3ª	1300	265	344500
Id.	4ª	1200	300	360000
			940	6201000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 649 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai ruoli organici dei funzionari dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî governativi, del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, stabiliti con le tabelle *B*, *C* e *D* annesse alla legge 3 luglio 1904, n. 318, sono sostituiti quelli fissati dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

È inoltre istituito un posto di vice direttore generale delle carceri e dei riformatorî, collo stipendio annuo di L. 8000.

Art. 2.

Gli agenti del personale di custodia contraggono all'atto del loro arruolamento nel Corpo l'obbligo della ferma di 5 anni ricevendo un premio d'ingaggio di L. 150.

La ferma è rinnovabile quattro volte per periodi di 5 anni ciascuno.

Ultimate le quattro rafferme quinquennali, i graduati e gli agenti possono essere autorizzati a rimanere in servizio mercè ferme annuali.

Ai graduati e agli agenti che, compiuta la prima ferma di 5 anni, continuino con regolare rafferma a prestare servizio, è concesso per la prima rafferma un premio di L. 500 ed un altro premio di L. 500 per la seconda rafferma, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Alla fine di ciascuno degli anni della 1ª rafferma essi ricevono inoltre un soprassoldo di L. 100, che viene elevato a L. 200 durante le rafferme successive, ed è loro corrisposto fino al termine del servizio.

Ai sottocapiguardia delle carceri, ammogliati o vedovi con prole, non investiti delle funzioni del grado superiore, e agli agenti di custodia ammogliati o vedovi con prole, è concessa un'indennità di alloggio di lire venti mensili.

Art. 3.

Ai graduati ed agli agenti attualmente in servizio è concessa facoltà, con le norme da stabilirsi per regolamento, di contrarre, dopo terminata la loro ferma attuale, le rafferme successive col soprassoldo annuo di L. 200 fino al termine del servizio.

Art. 4.

È istituita per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a fregiarsene i graduati e gli agenti dopo 15 anni di servizio effettivo nel Corpo.

A detta medaglia è annesso l'annuo premio di cento lire che durerà finchè l'agente fa parte del Corpo.

Art. 5.

Ai graduati e agli agenti del personale di custodia collocati a riposo sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento se hanno compiuto 15 anni di servizio e di quattro quinti se hanno compiuto 25 o più anni di servizio ed abbiano raggiunti i 50 anni di età.

Dopo il quindicesimo anno la pensione aumenterà ogni anno di una decima parte della differeza fra il massimo e il minimo della pensione a conseguirsi.

Il diritto a pensione dei graduati e degli agenti di custodia e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio è regolato dalle norme e nella misura stabilite per i militari.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 le seguenti modificazioni in aumento:

Cap. n. 1.	Personale del Ministero . . . . L.	4,000
» » 116.	Personale di direzione amministrativo e tecnico delle carceri . . . . . . »	49,250
» » 118.	Personale di sorveglianza o di disciplina dei riformatorî . . . . . . »	20,000
» » 119.	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione . . . . . . »	600,000
» » 119-*F.*	Personale di custodia - Indennità di alloggio . . . . »	216,000
» » 119-*H.*	Personale di custodia - Medaglie di servizio. . . . . »	150,000
» » 122.	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo . . »	45,000
		L. 1,084,250

La decorrenza di ciascuno dei nuovi organici e delle concessioni fatte con la presente legge avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Allegato A.

Ruolo organico del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi.

GRADI	Classi	Posti per grado	Posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Spesa per categoria
Carriera amministrativa.						
Ispettori generali . . .	1ª	4	2	7000	14000	
	2ª		2	6000	12000	
Direttori	1ª	100	10	6000	60000	
	2ª		25	5000	125000	
	3ª		30	4500	135000	
	4ª		35	4000	140000	753500
Vice direttori	1ª	50	15	3500	5[illegible]2500	
	2ª		35	3000	105000	
Segretari	1ª	50	20	[illegible]500	50000	
	2ª		30	2000	60000	
Alunni		8				
Carriera di ragioneria.						
Contabili	1ª	90	40	3000	120000	
	2ª		50	2500	125000	352500
Computisti	1ª	60	35	2000	70000	
	2ª		25	1500	37500	
Alunni		8				
Carriera d'ordine.						
Ufficiali d'ordine	1ª	90	20	2500	50000	
	2ª		30	2000	60000	170000
	3ª		40	1500	60000	
Alunni		5				
Totali . . .		465				1276000

Roma, 30 dicembre 1906.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

STATO DI PREVISIONE *dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907
Numero	Denominazione	

TITOLO I.

Entrata ordinaria

—

CATEGORIA PRIMA — Entrate effettive.

Redditi patrimoniali dello Stato.

Numero	Denominazione	Competenza
1.	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'Asse ecclesiastico)	2,338,000 —
2.	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,750,000 —
3.	Proventi dei beni del demanio pubblico .	2,600,000 —
4.	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	850,000 —
5.	Redditi patrimoniali dell' asse ecclesiastico	778,000 —
6.	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 —
7.	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,450,000 —
8.	Fitti e prodotti di beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	*per memoria*
9.	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . .	3,070,492 —
10.	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	250,000 —
11.	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	194,000 —
12.	prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	41,320,597 18
13.	**Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550, e 2 luglio 1896, n. 239, e col R. decreto 29 giugno 1905, n. 344) . . . .**	2,510,000 —
14.	**Quote spettanti allo Stato sui pronotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (art. 10 della convenzione approvata con legge 23 luglio 1881, n. 334). . . . .**	12,480,000 —
15.	**Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1885, n. 2279) . . . .**	3,557,758 64
15-*bis*.	**Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (art. 1 della convenzione 10 giugno 1868, approvata con R. decreto 12 luglio 1868, n. 4535) . . . .**	36,000 —
16.	**Partecipazione dello Stato nella ragione del 10 per cento sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio concesso in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (Leggi 12 luglio 1896 e 9 luglio 1905, n. 392). . . . .**	159,280 —
17.	**Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato. . . . .**	700 —
18.	**Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . .**	56,000 —
19.	**Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . .**	887,000 —
		76,361,827 82

Contributi.

Imposte dirette.

Numero	Denominazione	Competenza
20.	Imposta sui fondi rustici	95,421,000 —
21.	Imposta sui fabbricati	93,600,000 —
22.	Imposta sui redditi di ricchezza mobile .	303,742,000 —
		492,763,000 —

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.

Numero	Denominazione	Competenza
23.	Tasse di successione	39,000,000 —
24.	Tasse di manomorta	5,500,000 —
25.	Tasse di registro	70,000,000 —
26.	Tasse di bollo	70,000,000 —
27.	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	19,000,000 —
28.	Tasse ipotecarie	7,300,000 —
29.	Tasse sulle concessioni governative . .	11,000,000 —
		221,800,000 —

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Numero	Denominazione	Competenza
30.	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	27,658,000 —

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.

Numero	Denominazione	Competenza
31.	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 —

Tasse di consumo.

Numero	Denominazione	Competenza
32.	Tasse di fabbricazione	135,000,000 —
33.	Dogane e diritti marittimi	238,000,000 —
34.	Dazî interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e Roma	49,501,570 48
35.	Dazio di consumo della città di Roma. .	600,000 —
		423,101,570 48

Privative.

36. Tabacchi	229,000,000 —
37. Sali	79,500,000 —
38. Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	1,450,000 —
39. Lotto e tassa sulle tombole	71,000,000 —
	380,950,000 —

Proventi di servizi pubblici

40. Poste	81,000,000 —
41. Corrispondenza telegrafica	18,000,000 —
42 Canoni, corrispondenza telefonica, anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da società e da privati (articoli 28 e 29 del testo unico di legge sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196)	*per memoria*
43. Prodotti della rete telefonica urbana di Venezia	*per memoria*
44. Tasse di pubblico insegnamento	10,500,000 —
45. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,800,000 —
46. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 —
47. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo: indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	*per memoria*
48. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	750,000 —
49. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Pubblica Istruzione	90,000 —
50. Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'Istruzione Pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	*per memoria*
51. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	866,500 —
52. Proventi delle carceri	5,900,000 —
53. Diritti dovuti per il servizio araldico (RR. decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314)	22,000 —
54. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	15,900 —
55. Proventi eventuali delle zecche	50,000 —
56. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	166,600 —
	124,621,000 —

Rimborsi e concorsi nelle spese.

57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,887,458 31
57 *bis* Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e R. decreto 19 agosto 1900, n. 332)	2,131,616 —
58. Rimborso dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 69 e 10) (Interessi 3.75 per cento)	3,915,000 —
59. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di L. 135,000,000 pagata dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante emissione di certificati ferroviari di credito 3.65 per cento di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56	4,913,662 50
60. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137	8,189,437 50
61. Rimborso dalla Società delle ferrovie meridionali della quota d'interesse a suo carico sull'ammontare della spesa pel materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899, approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56	*per memoria*
61 *bis*. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893, approvato con R. decreto 23 novembre 1893	500,000 —
62. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	303,500 —
63. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	287,900 —
64. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	493,088 42
64-*bis*. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei RR. licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71	1,854,473 50
64-*ter* Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 256)	1,246,172 55

64-*quat.* Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 256)	1,675.924 39
64-*quin.* Concorsi universitari e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725)	844,722 67
64-*sex.* Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293)	187,293 —
65. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	5,325,239 76
66. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	308,552 13
66-*bis.* Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti).	904,600 —
66-*ter* Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria. (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,525 33
66-*quat.* Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria. (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,318 72
67. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	3,883,270 —
68. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,121,757 55
69. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	116,883 33
70. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio	2,271,784 67
	47,560,180 33

Entrate diverse.

71. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	725,000 —
72. Ritenuta sugli stipendî, sugli aggi e sulle pensioni	5,700,000 —
73. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	1,500,000 —
74. Quota devoluta al Tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziarî	680,000 —
74-*bis.* Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	3,200 —
74-*ter.* Somme inscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	*per memoria*
75. Capitale, interessi e premî riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,786,749 76
76. Proventi e ricuperi di portafoglio.	551,000 —
76-*bis.* Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e di esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli, a termini dell'art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261	977,261 90
77. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	*per memoria*
78. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486	*per memoria*
79. Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerarî, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	*per memoria*
80. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della Guerra	*per memoria*
81. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	*per memoria*
82. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	350,000 —
82-*bis.* Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	*per memoria*
83. Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 132 e 151 del regolamento generale universitario annesso al R. decreto 26 ottobre 1903, n. 465, allegato *A*).	*per memoria*
84. Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (R. decreto 19 gennaio 1905, n. 29)	*per memoria*
85. Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità o la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 —
86. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	7,000 —
87. Entrate diverse dei Ministeri	1,000,000 —
88. Entrate eventuali diverse dei Ministeri.	200,000 —
89. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.	300,000 —
90. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	730,000 —
91. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (Spese effettive).	1,675,000 —
	18,220,211 66

TITOLO II.

Entrata straordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

N.	Descrizione	Somma
92.	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	132,391 19
93.	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi inscritte nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	33,000 —
94.	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280. . . .	708,950 —
95.	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	451,100 —
96.	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	511,300 —
97.	Contributi delle provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (articolo 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550).	23,620 93
98.	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia .	*per memoria*
99.	Rimborsi diversi di spese straordinarie .	944,156 52
100.	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195, (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 . . .	3,425,633 78
101.	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali . .	*per memoria*
102.	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento per rendite di terreni bonificati tuttora in Amministrazione del Demanio .	130,000 —
103.	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori d'imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . .	2,000 —
104.	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	*per memoria*
105.	Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n, 337) . .	*per memoria*
		6,362,152 42

Entrate diverse.

N.	Descrizione	Somma
106.	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . .	4,000 —
107.	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	*per memoria*
108.	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (articolo 5 del regolamento approvato col R. decreto 7 maggio 1891, n. 255)	40,562 70
109.	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma	*per memoria*
110.	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella R. biblioteca palatina di Parma (Legge 9 luglio 1905, n. 383).	*per memoria*
111.	Ricavo della vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185)	*per memoria*
112.	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490). . .	*per memoria*
113.	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate	3,000,000 —
114.	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico) .	*per memoria*
115.	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, art. 3). . . .	420,000 —
116.	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195	*per memoria*
117.	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
118.	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città	

di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . *per memoria*

(*a*)

120. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I - (Spese effettive) . . . . *per memoria*

3,464,562 70

CATEGORIA SECONDA. — *Costruzione di strade ferrate.*

121. Concorso dei Corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . *per memoria*

122. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti nella categoria II « Costruzione di strade ferrate » del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. . . . *per memoria*

»

CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

123. Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . . . 1,000,000 —

124. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . 500,000 —

125. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . 840,000 —

126. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi . . . . . 305,000 —

127. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica . . . 125,000 —

128. Prodotto della vendita di fabbricati carcerarî divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) *per memoria*

129. Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei RR. Arsenali, destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (leggi 13 giugno 1901, n. 258 e 13 dicembre 1903, n. 473) . . *per memoria*

130. Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della Guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari . . . . . *per memoria*

131. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458 . . . . *per memoria*

a) Il capitolo n. 119 si trasporta alla categoria III « Movimento di capitali » col n. 141-*bis*.

132. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . 13,840 —

133. Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . . . . 130,000 —

2,913,840 —

Accensione di debiti.

134. Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547 . . . . *per memoria*

135. Somma da ricavarsi, mediante emissione di certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261) . . . . *per memoria*

136. Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 (Legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . 50,000,000 —

137. Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'aumento del traffico degli esercizi 1905-906 e 1906-907 . . . . 34,000,000 —

138. Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero . . . . *per memoria*

138 *bis*. Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58, lettera *c*, della legge 31 marzo 1904, n. 140) . . . . *per memoria*

84,000,000 —

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.

139. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio 127,538 08

140. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede coi mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi . . 198,213 74

141. Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497 . . . . 1,735,080 61

141 *bis*. Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia di prodotto stabilito per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capoverso, del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862, n. 673) . . . . 1,170,400 —

142. Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata . 75,000 —

143. Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (articolo 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321) . . . . 140,000 —

144. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi per il pagamento della somma di L. 135,000,000, rimborsata dal tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'acquisto del materiale rotabile, in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 (legge 25 giugno 1905, n. 261) 1,530,157 50

145. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . . 2,550,262 50

146. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) 49,293 02

146 *bis*. Quota d'ammortamento dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate con mezzi ordinari di tesoreria per le spese del materiale rotabile e di esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e per altri titoli, a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . 304,327 90

147. Riscossione di anticipazioni varie . . . 99,075 04

7,979,348 39

Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.

148. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territorî (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) . . . . *per memoria*

149. Anticipazione dei Comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280. . . . *per memoria*

»

Partite che si compensano nella spesa.

150. Rimborso dall'Amministrazione della Marina del fondo di scorta per le RR. navi armate. 3,500,000 —

151. Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della Guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito . . . . . . 8,000,000 —

152. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . 170,000 —

153. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati . . . . 32,000 —

154. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . . . . . 680,000 —

155. Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile instituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382 . *per memoria*

156. Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . 10,203,633 —

157. Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . *per memoria*

158. Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166 . . . . . *per memoria*

22,585,633 —

Ricuperi diversi.

159. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4,50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa . 1,630,000 —

160. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III « Movimento di capitali » . . . . *per memoria*

1,630,000 —

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

161. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . 16,445,350 20

162. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso . 5,357 60

163. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo . 14,100 —

164. Interessi al netto delle obbligazioni al por-

tatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,558,260 —
165. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	4,864 40
166. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori .	389,565 —
167. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'Agro Romano di cui all'articolo 9 della legge stessa . . .	*per memoria*
168. Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . .	8,991,200 24
169. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	5,660,724 76
170. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	16,331,734 —
171. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'inscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	500,000 —
172. Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,209,657 14
173. Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate meridionali da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati con le tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137 . . .	6,989,500 —
174. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della Categoria IV (Partite di giro)	*per memoria*
	67,100,313 34

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	76,361,827 82
Contributi:	
Imposte dirette.	492,763,000 —
Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle Finanze	221,800,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici . . .	27,658,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Esteri	800,000 —
Tasse di consumo	423,101,570 48
Privative	380,950,000 —
Proventi di servizi pubblici	124,621,000 —
Rimborsi e concorsi nelle spese	47,560,180 33
Entrate diverse	18,220,211 66
Totale della categoria prima — Parte ordinaria	1,813,835,790 29

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese	6,362,152 42
Entrate diverse	3,464,562 70
Totale della categoria prima — Parte straordinaria	9,826,715 12

CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate	»

CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni. .	2,913,840 —
Accensione di debiti	84,000,000 —
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . .	7,979,348 39
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori . . .	»
Partite che si compensano nella spesa. . .	22,585,633 —
Ricuperi diversi	1,630,000 —
Totale della categoria terza . . .	119,108,821 39
Totale del titolo II — Entrata straordinaria	128,935,536 51
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,942,771,326 80
CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro* . .	67,100,313 34

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Parte ordinaria	1,813,835,790 29
Parte straordinaria.	9,826,715 12
	1,823,662,505 41
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	119,108,821 39
Totale dell'entrata reale .	1,942,771,326 80
Categoria IV. — Partite di giro .	67,100,313 34
Totale generale. . .	2,009,871,640 14

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA		
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4
Entrata	1,813,835,790 29	9,826,715 12	—	119,108,821 39
Spesa:				
Ministero del tesoro	709,156,913 22	8,071,296 50	—	129,972,047 30
Id. delle finanze	231,789,738 01	4,448,438 —	—	772,000 —
Id. di grazia, giustizia e culti	43,943,074 71	16,499 63	—	—
Id. degli affari esteri	16,367,205 66	215,000 —	—	—
Id. dell'istruzione pubblica	64,625,497 61	2,846,124 86	—	—
Id. dell'interno	82,752,835 76	1,835,061 97	—	—
Id. dei lavori pubblici	28,651,150 —	60,272,750 —	7,200,000 —	217,250 —
Id. delle poste e dei telegrafi	95,738,470 41	971,050 —	—	—
Id. della guerra	270,050,000 —	—	—	—
Id. della marina	120,683,861 32	12,370,000 —	—	3,500,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio	16,409,149 97	2,782,000 —	—	—
	1,680,167,896 67	93,828,220 96	7,200,000 —	134,461,297 30
Avanzo	133,667,893 62	—	—	—
Disavanzo	—	84,001,505 84	7,200,000 —	15,352,475 91

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

	INSIEME				PARTITE di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)
Totale (Colonne 2, 3 e 4)	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5)		
5	6	7	8	9	10	11
128,935,536 51	1,823,662,505 41	—	119,108,821 39	1,942,771,326 80	67,100,313 34	2,009,871,640 14
138,043,343 80	717,228,209 72	—	129,972,047 30	847,200,257 02	9,461,210 81	856,061,467 83
5,220,438 —	236,238,176 01	—	772,000 —	237,010,176 01	32,849,007 22	269,859,183 23
16,499 63	43,959,574 34	—	—	43,959,574 34	161,913 43	44,121,487 77
215,000 —	16,582,205 66	—	—	16,582,205 66	195,352 —	16,777,557 66
2,846,124 86	67,471,622 47	—	—	67,471,622 47	1,563,775 45	69,035,397 92
1,835,061 97	84,587,897 73	—	—	84,587,897 73	1,615,620 59	86,203,518 32
67,690,000 —	88,923,900 —	7,200,000 —	217,250 —	96,341,150 —	10,586,733 30	106,927,883 30
971,050 —	96,709,520 41	—	—	96,709,520 41	706,824 47	97,416,344 88
—	270,050,000 —	—	—	270,050,000 —	7,058,172 57	277,108,172 57
15,870,000 —	133,053,861 32	—	3,500,000 —	136,553,861 32	2,700,111 48	139,253,972 80
2,782,000 —	19,191,149 97	—	—	19,191,149 97	201,592 02	19,392,741 99
235,489,518 26	1,773,996,117 63	7,200,000 —	134,461,297 30	1,915,657,414 93	67,100,313 34	1,982,757,728 27
—	49,666,387 78	—	—	27,113,911 87	—	27,113,911 87
106,553,981 75	—	7,200,000 —	15,352,475 91	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il Ministro del Tesoro*: A. MAJORANA.

Il numero 657 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1907.

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato *R*) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 652 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,696,500 —
2.	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti . . .	7,600 —
3.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio all'amministrazione centrale	50,000 —
4.	Ministero - Spese d'ufficio	85,000 —
5.	Spese postali	4,000 —
6.	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	53,300 —
7.	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre .	72,100 —
8.	Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	18,000 —
9.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10.	Sussidî agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	15,000 —
11.	Sussidi ad ex militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie.	170,000 —
12.	Spese casuali	16,500 —
13.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse)	360,000 —
		2,548,000 —
	Debito vitalizio.	
14.	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . .	35,700,000 —
15.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	49,000 —
		35,749,000 —
	Spese per l'esercito.	
16.	Stati maggiori ed ispettorati. . . .	4,270,950 —
17.	Corpi di fanteria	69,470,500 —
18.	Corpi di cavalleria.	12,144,000 —
19.	Armi e servizi di artiglieria e genio . .	26,039,400 —
20.	Carabinieri Reali - Assegni fissi . . .	29,050,450 —
21.	Carabinieri reali - Indennità eventuali .	410,000 —
22.	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse).	39,550 —

23. Corpo invalidi e veterani	203,400 —
24. Corpo e servizio sanitario	5,570,350 —
25. Materiale sanitario.	588,200 —
26. Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	3,248,500 —
27. Scuole militari.	2,979,300 —
28. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) . . .	260,000 —
29. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	784,500 —
30. Spese per l'Istituto geografico militare .	505,800 —
31. Personale della giustizia militare . .	381,900 —
32. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	1,486,000 —
33. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al cap. n. 21) . .	4,389,400 —
34. Vestiario e corredo alle truppe - Materiali varî di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	13,702,100 —
35. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	14,855,300 —
36. Foraggi ai cavalli dell'esercito . . .	18,619,400 —
37. Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai Comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti varî .	4,345,100 —
38. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione	85,000 —
39. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	4,204,000 —
40. Materiale e stabilimenti d'artiglieria . .	6,571,000 —
41. Materiale e lavori del genio militare . .	5,050,800 —
42. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua	989,000 —
43. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 —
44. Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse) . .	51,000 —
45. Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali.	150,000 —
46. Spese di liti, di arbitramenti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria). .	454,840 —
47. Premî periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,260 —
48. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 —
49. Sussidî alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	180,000 —
50. Assegno fisso a favore della casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 —
	231,753,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.

51. Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero (Spese fisse) . . .	*per memoria*

Spese per l'esercito.

52. Armi portatili, relative munizioni, accessorî e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	*per memoria*
53. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	*per memoria*
	»

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

54. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	*per memoria*
55. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	*per memoria*
56. Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita).	*per memoria*
57. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	*per memoria*
58. Fortificazioni in Roma (Spesa ripartita) .	*per memoria*
59. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	*per memoria*
60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	*per memoria*
61. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita) . . .	*per memoria*
62. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città. .	*per memoria*
63. Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita)	*per memoria*
	»

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

64. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	7,058,172 57

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali	2,548,000 —
Debito vitalizio	35,749,000 —
Spese per l'esercito.	231,753,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	270,050,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.	*per memoria*
Spese per l'esercito.	*per memoria*
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	*per memoria*
Totale della categoria I della parte straordinaria	»
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	270,050,000 —
CATEGORIA QUARTA — *Partite di giro* .	7,058,172 57

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	270,050,000 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	7,058,172 57
Totale generale	277,108,172 57

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Allegato.

Elenco degli immobili militari da alienarsi

(Art. 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151 (in aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci).

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Edolo	Terreno attiguo alla strada comunale da Sonico ad Edolo.
Sarzana	Forte Sarzanello.
Chieti	Ex polveriera.
Genova	Caserme: San Leonardo, di piazza Carignano, Mura del Prato, Provvidenza.
	Parti della cinta di terra e della cinta a mare che potranno radiarsi.
Bologna	Panificio militare San Bernardino.
Bergamo	Caserma Vittorio Emanuele II (ex Santa Marta).
Napoli	Poligono dei Bagnoli.
Rezzo	Frastagli sopravanzati dopo la costruzione della strada militare Rezzo-Pigna.
Ariano di Puglia	Terreno attiguo alla caserma San Francesco.
Palmanova	Tenute Volpares, Selvamonda ed Arrodola.
Messina e Reggio Calabria	Relitti sopravanzati dalle espropriazioni per opere militari.
Roma	Caserma Raffaele Cadorna.
Piombino	Fabbricato ex cittadella.
Porto Empedocle	Caserma di fanteria.
Portovecchio	Terreni facenti parte della tenuta di Portovecchio.
Gaeta	Magazzino Spirito Santo.
Salerno	Piazza d'armi.
Imola	Piccolo fabbricato annesso alla caserma Taddeo della Volpe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 658 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella *A*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia Eritrea riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *B*);

b) a far pagare le spese della Colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *C*).

È mantenuta al Governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.*

Tabella **A**.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse).	394,615 —
2.	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	47,064 —
3.	Ministero - Spese d'ufficio	53,245 —
4.	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	1,000 —
5.	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	31,580 —
6.	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta	14,900 —
7.	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	100 —
7 *bis*.	Acquisto di decorazioni	7,500 —

8. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	120,000 —
9. Spese postali	44,060 —
10. Spese segrete	100,000 —
11. Spese di stampa	36,000 —
12. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	22,500 —
13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14. Compensi per lavori straordinarî. . .	32,490 —
15. Sussidî ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	800 —
16. Sussidî ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie.	16,000 —
17. Spese casuali	12,000 —
18. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato . .	12,000 —
	945,854 —

Debito vitalizio.

19. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . .	360,000 —
20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	7,000 —
	367,000 —

Spese di rappresentanza all'estero.

21. Stipendî al personale delle Legazioni (Spese fisse).	416,020 —
22. Stipendî al personale dei Consolati (Spese fisse).	545,740 —
23. Stipendî al personale degli interpreti (Spese fisse).	69,586 66
24. Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse).	1,456,000 —
25. Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,540,820 —
26. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse).	92,500 —
27. Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i RR. Uffici all'estero	10,400 —
28. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	266,000 —
29. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	40,000 —
30. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali.	80,000 —
31. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero.	154,745 —
32. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington e Cettigne	66,500 —
	5,738,311 66

Spese diverse.

33. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	314,240 —
34. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	250,000 —
35. Rimpatrî e sussidî a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	230,000 —
36. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero . . .	10,000 —
37. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria .	16,000 —
38. Scuole all'estero	1,060,000 —
38 *bis*. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero	125,000 —
39. Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale .	10,000 —
40. Sussidî varî - Spese d'ospedale e funebri	245,000 —
41. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria). .	25,000 —
42. Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa . . .	7,030,800 —
	9,316,040 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

43. Assegni provvisorî e d'aspettativa (Spese fisse).	15,000 —
44. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di L. 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir	200,000 —
45. Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle RR. scuole all'estero . .	*per memoria*
	215,000 —

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

46. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	195,352 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali. .	945,854 —
Debito vitalizio	367,000 —
Spese di rappresentanza all'estero. . . .	5,738,311 66
Spese diverse	9,316,040 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	16,367,205 66

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	215,000 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	215,000 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	16,582,205 66
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . .	195,352 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	16,582,205 66
Categoria IV. — Partite di giro	195,352 —
Totale generale. . .	16,777,557 66

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
A. MAJORANA.

Tabella **B.**

BILANCIO di previsione per la Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907.

ARTICOLI Numero	ARTICOLI Denominazione	Previsioni per l'esercizio 1906-907
	Entrata.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	900,000 »
2	Tasse di consumo e privative.	51,000 »
3	Proventi postali e telegrafici e ferroviari.	296,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	60,000 »
5	Redditi di beni demaniali . .	280,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	120,000 »
7	Tributi	609,200 »
8	Proventi diversi	278,000 »
9	Reintegrazione di fondi al bilancio passivo	*per memoria*
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa: per l'Eritrea . L. 6,280,800 »; per l'Etiopia, la Somalia settentrionale e il Benadir . . » 750,000 »	7,030,800 »
	Totale	9,625,000 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

ARTICOLI Numero	ARTICOLI Denominazione	Previsioni per l'esercizio 1906-907
	Spesa.	
	Parte I. — *Spese ordinarie pel Governo e per l'amministrazione civile.*	
1	Personale del Governo e spese varie	204,000 »
2	Personale per l'amministrazione della giustizia e spese relative	79,000 »
3	Personale dei commissariati regionali e delle residenze e spese per l'amministrazione locale	378,000 »
4	Servizio di sicurezza pubblica.	10,000 »
5	Personale e spese per servizi tecnici	413,000 »
6	Personale e spese pel servizio di cassa	17,800 »
7	Personale e spese pei servizi di dogana, porto e sanità marittima.	71,000 »
8	Personale e spese pei servizi postali e telegrafici	153,000 »
9	Spese di carattere politico . .	970,000 »
10	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio . . .	459,000 »
11	Spese per il servizio telegrafico internazionale	150,000 »
12	Pensioni e gratificazioni di riforma ad indigeni	93,000 »
13	Spese generali e casuali impreviste.	209,000 »
	Totale Parte I . . .	3,206,800 »
	Parte II. — *Spese straordinarie.*	
14	Lavori pubblici	1,096,051 45
15	Annualità alla ditta Pirelli per l'impianto del cavo Massaua-Perim	180,000 »
15 *bis*	Estinzione di passivita della Colonia Eritrea	332,148 55
	Totale Parte II . . .	1,608,200 »
	Parte III. — *Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri*	
16	Etiopia, Somalia settentrionale e Benadir	750,000 »
	Totale Parte III . . .	750,000 »

Numero	Denominazione	Previsioni per l'esercizio 1906-907
	Segue **Spesa.**	
	Parte IV. — *Spese militari.*	
17	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie . . .	3,124,600 »
18	Vettovagliamento	128,900 »
19	Vestiario	37,300 »
20	Servizio sanitario	58,800 »
21	Foraggi e spese pei quadrupedi.	264,400 »
22	Materiale d'artiglieria	71,700 »
23	Spese del genio (ordinarie e straordinarie).	272,800 »
24	Trasporti	101,500 »
	Totale Parte IV . . .	4,060,000 »

RIEPILOGO DELLE SPESE

Parte I	L. 3,206,800
Parte II	» 1,608,200
Parte III	» 750,000
Parte IV	» 4,060,000
Totale	L. 9,625,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 643 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 22 dicembre 1906, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Bardolino (Verona 3°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Bardolino è convocato pel giorno 20 gennaio 1907 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 27 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 651 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
e dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
GENERALE GRAN MASTRO

Visti i RR. decreti in data 5 gennaio 1890, 11 giugno 1896 e 21 gennaio 1906;

Sentiti il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro motu proprio ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Nell'ordine Mauriziano:

pei cavalieri di gran croce, in numero di tre;
pei grandi uffiziali, in numero di sedici;
pei commendatori, in numero di cinquantadue;
per gli uffiziali, in numero di centosettantasei;
pei cavalieri, in numero di quattrocentoottantotto:

Nell'ordine della Corona d'Italia:

pei cavalieri di gran croce, in numero di quattordici;
pei grandi uffiziali, in numero di quarantasette;
pei commendatori, in numero di duecentoquarantuno;
per gli uffiziali, in numero di quattrocentocinquantacinque;
pei cavalieri, in numero di duemiladuecentosessanta;

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra la presidenza ed i varii Ministeri.

Non sono compresi in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del *motu proprio* e quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, ai funzionari all'atto del loro collocamento a riposo ed a personaggi esteri.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni del R. Magistrale decreto in data 3 dicembre 1885, n. 3567, e di quello in data 3 gennaio 1889, n 5890, concernente la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani stabiliti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario pel Gran Magistero mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BIANCHERI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al quattro per cento, durante il mese di gennaio 1907, le cambiali presentate o garantite da firme commerciali o bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1906.

Il ministro
A. MAJORANA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

Destefani cav. Edmondo, maggiore generale, comandante brigata Calabria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° gennaio 1907.

Corpo di stato maggiore

Con R. decreto del 1° ottobre 1906:

Giardino cav. Gaetano, maggiore comando corpo stato maggiore, incaricato delle funzioni di capo sezione nel Ministero guerra, dal 1° ottobre 1906.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Guttica di Cassine Emilio, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio con anzianità 2 settembre 1901, con decorrenza per gli assegni, dal 16 dicembre 1906.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Campanella cav. Francesco, tenente colonnello 63 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 2 dicembre 1906:

Rossi Luigi, capitano 69 fanteria — Martinelli Vittorio, id. 82 id. — Sardagna Emanuele, id. 89 id. — Covelli-Longara Riberto, id. 4 bersaglieri, collocati in aspettativa speciale.

Celebrini di San Martino Luigi, id. in aspettativa speciale — Anguissola conte Annibale, id. id. — Piano Achille, id. id., richiamati in servizio dal 1° dicembre 1906.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Beneventano Del Bosco cav. Guglielmo, maggiore 24 fanteria, rettificato il cognome come appresso: Beneventano nobile dei baroni Del Bosco Guglielmo.

Palmeri Lorenzo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Brezzi Domenico, id. 76 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Carrò Francesco, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1906.

Conetta Ido, id. id, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Chiardo Giovanni, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1906.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Codebò cav. Natale, tenente colonnello 15 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Gagnoni Aroldo, capitano 85 id. — Gabbrielli Giorgio, id. 85 id., collocati in aspettativa speciale.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Valdettaro Francesco, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 18 novembre 1906, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Orsi Bertolini nobile di Pescia conte cav. Stefano, colonnello in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Fortina Arturo, capitano id. id., ammesso, a sua domanda, a datare dal 29 novembre 1906, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Carini Guido, tenente id. per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1906.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 13 dicembre 1906:

Berio Leon Angelo, tenente 1° artiglieria fortezza, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 16 dicembre 1906, inscritto col suo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento, arma di artiglieria.

Arma del genio.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Scio cav. Alberto, colonnello direttore genio Ancona, esonerato dall'anzidetta carica ed incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero guerra, dal 1° settembre 1906.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Pasetto Ettore, capitano 2 genio, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 30 ottobre 1906:

Steffenoni cav. Ettore, maggiore medico in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 31 ottobre 1906.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Formentini cav. Ugo, tenente colonnello contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 12 novembre 1906, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Filetici Gio. Battista, tenente contabile, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Baldini Domenico, vice segretario di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 dicembre 1906.

Personale insegnante.

Con R. decreto dell'8 settembre 1906:

Francia Vincenzo, professore titolare di 2ª classe, di disegno, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° ottobre 1906.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 30 ottobre 1906:

I seguenti ufficiali d'ordine di 3ª classe delle Amministrazioni dipendenti sono promossi reggenti di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 1400:

Lembo Costanzo — Chiesa Giovanni — Ravera Andrea — Galluccio Salvatore — Mazzotta Paolo — Mariotti Giuseppe — Torra Giovanni — Andreotti Arturo — Mercuriali Raffaele — Colao Nicola — Guaschi Felice — Faivano Carlo — Sasso Del Verme Francesco — Panella Salvatore — Billi Achille — Macchi Bernardo — Bagni Ernesto.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

I seguenti ufficiali d'ordine sono promossi alla classe superiore:

Dalla 2ª alla 1ª classe:

Castelfranchi Sabbatino — Ajelli-Proietti Tito.

Grazioli Angelo — Sacchetti Nicola — Galassi Augusto — Lucente Vito — Paoletti Nicola — Episcopo Eduardo — Quintavalla Emilio — Bizzarri Giuseppe — Melardi Giovanni — Bref Felice — Allegretti Basilio — Molino Giuseppe, dalla 3ª reggenti di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1400.

I seguenti sottufficiali del R. esercito con dodici anni di servizio sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti:

Appiani Luigi — Mendola Emmanuele — Paschera Giovanni — Comincini Giovanni Battista — Bernardini Vincenzo — Farese Aniello — Bochicchio Giuseppe — Dominici Arturo — De Stavola Alberto — Marano Giuseppe — Besio Francesco — Ganio-Vecchiolino Carlo — Morando Michele — Pisani Antonio.

Buonocore Augusto — Tognetti Raul — Loria Olindo — Imbert Vittorio — Confalone Francesco — Petrucci Carlo — Angarella Oreste — Scalzo Giuseppe — Zamboni Pietro.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Giamosa Prudenzio, ufficiale d'ordine di 2ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1906.

Elisei Giovanni, id. 3ª id., ufficio personali vari, rettificato il cognome per l'aggiunta di titoli nobiliari come appresso: Elisei marchese patrizio folignate, patrizio orvietano Giovanni.

Gagiotti Antonio, id. 3ª id, officina costruzione artiglieria Torino, rettificato il cognome come appresso: Gaggiotti Antonio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

Racah Salomone, tenente fanteria — Bondinelli Ugo, sottotenente id. — Giammarco Guido, id. 18 artiglieria — Arboro Francesco, tenente veterinario, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 2 dicembre 1906:

Perrone Gustavo, tenente fanteria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a sua domanda, è inscritto collo stesso grado ed anzianità nella milizia territoriale, arma di fanteria, in applicazione dell'art. 15 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896.

Pettigiani Lorenzo, sottotenente id, accettata la dimissione dal grado.

Minni Carlo, sottotenente contabile, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed è inscritto collo stesso grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del Corpo stesso.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età; sono inscritti a loro domanda nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado e anzianità:

Valdes Angelo, tenente — Paini Carlo, id. — Longo Luigi, id. — Solazzi Eugenio, id. — Barbaro Andrea, id. — Di Giovanni Vincenzo, id. — Augimeri Michele, sottotenente — Giusti Telemaco, id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado nella riserva, fanteria, a loro domanda:

Gibilaro Antonio (B) tenente — Nicastro Giuseppe, id. — Cardillo-Piccolino Michelangelo, id. — De Rossi Riccardo, id.

Rapisardi Bartolomeo, tenente — Scillamà Vincenzo, id. — Giaimo Casimiro, id. — Betti Mario, sottotenente — Siotto Benvenuto, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Pellegrini Pietro, tenente — Dilorenzo Paolo, id. — Castelnuovo Gustavo, id. — Biraghi Carlo, id. — Cammà Vincenzo, id. — Vinci Vincenzo, id. — Passalacqua Francesco, id. — Calcagno Giuseppe, id. — Drago Giuseppe, id. — Bernabò Luigi, sottotenente.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

Alfassio-Grimaldi di Bellino Ugo, sottotenente fanteria — Macciò Didaco, id. id., accettata la dimissione dal grado.

Giovo Giovanni Battista, soldato in congedo, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 dicembre 1906:

Baudo Sebastiano, capitano fanteria — Di Chiara Francesco, tenente id. — Corri Pietro, id. id. — Gigli Carlo, id. id. — Apostolopulo Aristide, sottotenente id., cessano di appartenere alla milizia territoriale per ragione di età.

Scuderi Melchiore, furiere congedato, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere alla milizia territoriale, per ragione di età, e sono inscritti coll'attuale grado e anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a loro domanda:

Paglietti cav. nobile don Francesco, maggiore — D'Ambrosio Enrico, capitano — Fiani Giuseppe, id. — De Rocco Francesco, id. — Marinangeli Gustavo, id. — Tritoni Annibale, id. — Orsenigo Giuseppe, id. — Gorno Primitivo, id. — Canegallo

Carlo, tenente — Stellacci Arcangelo, id. — Leonardi David, id. — Maggiullo Giuseppe, id. — Vivenzio Francesco, sottotenente — Gugliotta Achille, id.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Salvetti Giacomo Camillo, soldato in congedo, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Bellettini Domenico, id. id., id. sottotenente nel corpo contabile militare della milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 2 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva per ragione di età conservando il grado e la relativa uniforme.

Arma dei reali carabinieri.

Cosentini cav. Raimondo, colonnello — Busca cav. Luigi, capitano — Angiulli Raffaele, sottotenente — Arnesano Domenico, id.

Arma di fanteria.

Mantovani cav. Alfredo, colonnello — Villa cav. Giovanni, id. — Olivetti cav. Emilio, id. — Pezzini cav. Antonio, id. — De Angelis cav. Angelo, tenente colonnello — De Iorio cav. Michele, maggiore — Boggio Giuseppe, capitano — Puddu Leandro, id. — Betri Giuseppe, id. — Trivulzi Francesco Eugenio, id. — Pietro Luigi, id. — Vatta Antonio, id. — Gattuso Giovanni, id. — Trezza Paolo, tenente.

Personale permanente dei distretti.

Previdi cav. Geminiano, tenente colonnello — Sugana nob. conte Gaetano, maggiore.

Corpo contabile militare.

Terzaghi cav. Cesare, colonnello contabile — Rama cav. Angelo tenente colonnello contabile — Perducchi cav. Enrico, id. — Croserio cav. Luigi, maggiore contabile — Olgiati cav. Luigi, id. — Lanzetta cav. Francesco, capitano contabile — Turba Cesare, id. — Iasci Achille, id. — Cantatore Giuseppe, id.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO

Il giorno 28 corrente, in Crosia, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telefonico, con orario limitato di giorno.

Roma, 29 dicembre 1906.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 1,034,739, 1,034,740 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50 e 45 al nome di Gandolfo Giacomo e Caterina fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Manfredi Maddalena, domiciliati a Muzio, frazione di Pieve di Teco (Porto Maurizio), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gandolfo Giacomo e Caterina fu *Pietro Agostino*, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè

N. 606,455 di L. 110
N. 606,456 di L. 110
N. 606,457 di L. 110
N. 606,458 di L. 110
N. 606,459 di L. 110

rispettivamente intestate a Della Rossa Giacomo, Pietro, Bernardo, Catterina moglie di Franzi Andrea, Giuseppina, fratelli e sorelle del fu Giuseppe e vincolate d'usufrutto vitalizio a favore di Rachelli Costanza fu *Franco Antonio* vedova Della Rossa, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi a favore di Rachelli Costanza fu *Giuseppe Antonio* vedova Dellarossa, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 1,204,366 di L. 120 e 1,204,367 di L. 40, al nome Zonca *Giuseppe* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Trisconi Maddalena fu Giulio (la seconda vincolata d'usufrutto), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zonca *Giacomo-Pietro* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 648,992 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50, al nome di Zerega Caterina, Giambattista, Maria, Giuseppina, Luigia ed Agostino di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato in Recco (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zerega Caterina, Giambattista, Maria, Luigia *vulgo* Giuseppina ed Agostino ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,014,949 di L. 85, 1,043,097 di L. 580, 1,114,282 di L. 1400, 1,043,099 di L. 580 a favore di Boron *Ida* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Savi *Eugenia* fu Edoardo vedova di Boron Luigi moglie in seconde nozze di Gianzana Sebastiano, n. 1,043,100 di L. 580 a favore di Boron *Maria* fu Luigi, minore ecc. *come sopra*, e n. 1,114,281 di L. 2800 a favore di Boron *Maria-Palladia* e *Ida* fu Luigi, minori ecc. *come sopra*, vincolate le tre ultime di usufrutto vitalizio a favore della predetta Savi *Eugenia*, furono così intestate e vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Boron *Adelina-Ida-Maria* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Savi *Giuseppa-Paola-Emma-Eugenia* fu Edoardo vedova di Boron Luigi moglie in seconde nozze di Gianzana Sebastiano quanto alle quattro prime, a Boron *Maria-Carolina-Palladia*, minore ecc. come sopra, quanto alla quinta e a Boron *Maria-Carolina-Palladia* e *Adelina-Ida-Maria*, minori ecc. come sopra, quanto alla sesta e vincolarsi le tre ultime di usufrutto a favore della predetta Savi *Giuseppa-Paola-Emma-Eugenia*, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 1,330,097 e 1,330,098 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 25 ciascuna, di cui la prima al nome di *Genero* Emilia fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Ariano Emilia Camilla fu Felice, domiciliata a Napoli, e la seconda al nome di *Genero* Serafina ed Emilia fu Giacinto, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Generi* Emilia la prima, Serafina ed Emilia la seconda, minori, sotto la patria potestà della madre Ariano Emilia Camilla o Comilla, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Iona Michelangelo fu Aronne, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 350 ordinale, n. 1209 di protocollo e n. 5280 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Alessandria in data 8 novembre 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 50, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Iona Michelangelo fu Aronne, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Milano in data 25 luglio 1906, portante il n. 334 d'ordine, 2312 di protocollo e 24,244 di posizione, pel deposito di un certificato d'inscrizione n. 136,787 della rendita di L. 60 consolidato 5 0[0, eseguito dal sig. Rabbolini Angelo fu Francesco.

A' termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al predetto Rabbolini Angelo un certificato nominativo della stessa rendita di L. 60 a favore dei titolari medesimi Rabbolini Angelo, Maria, Pasquale, Giovanna, Regina e Giuseppe fu Francesco, già emesso per rinnovazione, senza obbligo di ritiro di detta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Gramegna Giuseppe fu Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 168 ordinale, n. 74 di protocollo e n. 723 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bari in data 12 marzo 1903, in seguito alla presentazione del certificato n. 260,259, della rendita complessiva di L. 40, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Gramegna predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 dicembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 dicembre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,85 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 31 dicembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 31 dicembre 1906 al giorno 6 gennaio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo

fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

29 dicembre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedole	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	103,22 86	101,22 86	101,25 03
4 % *netto*.....	103,09 50	101,09 50	101,11 67
3 1/2 % *netto* .	102,51 33	100,76 33	100,78 24
3 % *lordo*.....	72,88 33	71,68 33	72,29 02

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli aspiranti ammessi agli esami di concorso a dieci posti di applicato volontario nella carriera consolare che avranno lugo in Roma (palazzo della Consulta), a cominciare dal giorno 8 gennaio 1907, alle ore 12 m.

1. Anzà Adolfo — 2. Augusto Enrico — 3. Barduzzi Carlo Enrico — 4. Bertanzi Paolo — 5. Bocci Giunio — 6. Bramini Costantino — 7. Brenna Paolo — 8. Callaimi Piero — 9. Catastini Vito — 10. Dalmasso Angelo — 11. Da Passano Filippo Gioacchino — 12. De Faccendis Domenico — 13. Forlani Baldo — 14. Gauttieri Antonio — 15. Gavotti Lodovico — 16. Gentile Giuseppe — 17. Goffredo Massimo — 18. Lodi Fè Romano — 19. Nani Mocenigo Luigi Federico — 20. Provana del Sabbione Luigi — 21. Raguzzi Carlo — 22. Sabetta Ugo — 23. Sacconi Giuseppe — 24. Spanò Pietro — 25. Tornielli Massimiliano — 26. Trotta Raffaele — 27. Viola Guido.

Roma, 31 dicembre 1906.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 29 dicembre 1906

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei sette disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono rinviati, senza discussione, allo scrutinio segreto:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie III), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, (n. 411).

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari per il Monte dei Paschi di Siena (n. 433).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei RR. carabinieri » (n. 416).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BAVA-BECCARIS, dell' Ufficio centrale. Dichiara di concordare con i colleghi dell'Ufficio centrale nelle osservazioni fatte al progetto di legge, ma di dissentire nelle conclusioni.

Crede ottimo il progetto di legge nelle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3; ed espone poi le considerazioni per le quali non gli sembrano accettabili quelle degli articoli 5 e 6.

Fa rilevare specialmente come non bisogna fare alcuna differenza per i limiti di età tra gli ufficiali dei carabinieri e quelli delle altre armi, aggiungendo che, mutando il limite di età per gli ufficiali dei carabinieri, viene ad essere infirmato il principio regolatore della legge del 1896.

Vorrebbe quindi che fossero accolti solo i primi tre articoli di legge, aggiungendovi un quarto articolo che dicesse: « La presente legge avrà vigore dal 1° gennaio 1907 ».

Conchiude che, qualora il presidente del Consigcio non accettasse le sue considerazioni e la sua proposta, egli si troverebbe nella dolorosa condizione di votare un progetto di legge che approva solo in parte.

SISMONDO. Egli si propone di esaminare sommariamente i punti contestati, i quali si riferiscono agli articoli 4, 5 e 6; e, poichè la disposizione sui limiti di età ha incontrato opposizioni più vive, egli esamina in primo luogo tale questione.

Fa il confronto tra i limiti di età stabiliti dal progetto di legge e quelli in vigore per le altri armi combattenti, riferendosi anche alle attuali condizioni di carriera per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Queste condizioni fanno sì che la permanenza nei gradi è brevissima, e si ha un succedersi rapido di superiori alla cima della carriera.

Rileva l'importanza che ha per l'arma dei carabinieri la permanenza nei gradi, ricordando anche quanta parte vi abbia l'individualismo.

D'altro canto egli si domanda quale possa essere la ragione che consigli di stabilire, per gli ufficiali dei carabinieri, gli stessi limiti di età che vigono per le altri armi combattenti e la trova solo nell'amore per l'uguaglianza e per la uniformità.

Deplora come bravi ufficiali, ancora vigorosi, siano costretti dal limite di età ad abbandonare la carriera, mentre hanno fatto di questa una loro seconda vita, tutta di abnegazione (Bene).

Riferendosi alle considerazioni fatte dal senatore Bava-Beccaris ed alle considerazioni altra volta esposte dal senatore Ricotti, dice che egli non sarebbe alieno dall'accettare solo due limiti di età di 65 anni per i generali e di 60 per tutti gli altri ufficiali.

Dimostra gli inconvenienti dell'attuale sistema dei limiti di età, dicendo che non bisogna andare con le misure legislative contro le leggi naturali, che poi prendono la loro rivincita (Approvazioni).

Mentre applaude alla disposizione che fissa a 60 anni il limite per i colonnelli, vorrebbe poi che il limite di età per gli ufficiali inferiori fosse rialzato.

Crede che l'art. 5 contenga un provvedimento vantaggioso alla carriera nell'arma dei carabinieri; qualche dubbio forse potrebbe nascere dalla diversità di proporzione, che sorgerebbe col progetto di legge, per l'ammissione in maggior numero nel Corpo, di ufficiali provenienti dalle altre armi.

Ma questo dubbio potrà essere eliminato dalla esperienza.

Approva quindi l'art. 5, come approva tutto il disegno di legge.

Passa poi al terzo punto contestato cioè alla istituzione della scuola per gli allievi ufficiali dei carabinieri.

Nota che qualora fosse concesso al brigadiere di essere promosso sottotenente, sorpassando i marescialli, ciò sarebbe pericoloso e danneggerebbe quelli che percorrono la carriera normale, mentre bisogna mantenere elevato il morale della massa.

Osserva che bisogna andare molto guardinghi anche nel dare troppa importanza alla cultura, perchè nell'arma dei carabinieri, per molte ragioni, ha grande valore il criterio dell'anzianità. Il titolo di cultura dovrebbe aver forza, in quanto è una dimostrazione di quello che è stato fatto, e non di quello che si promette.

Le promozioni a scelta vanno considerate, non solo dal lato della soddisfazione procurata all'individuo, ma anche da quello dalla ripercussione che hanno nella massa; esse debbono servire di stimolo a questa e non di scoraggiamento (Benissimo)

Si potrebbe accelerare l'avanzamento al grado di maresciallo, basandosi specialmente sui meriti di servizio dei brigadieri.

Per queste considerazioni, egli si limita a far voto che nell'applicazione del provvedimento, venga stabilito che i brigadieri usciti dalla scuola, prima di essere promossi sottotenenti, abbiano passato un minimo di tempo nel grado di maresciallo.

Aggiunge che occorre tenere in debito conto i titoli di cultura, che vengono acquistati dai carabinieri nell'esercizio delle proprie funzioni, alle quali rapidamente accenna.

Conchiude che la scuola per gli allievi ufficiali dovrebbe essere organizzata in modo da non produrre una diminuzione di prestigio nei marescialli ai quali solamente spetta, secondo le disposizioni vigenti, la promozione a sottotenente.

Voterà il disegno di legge con pieno convincimento che riuscirà di vantaggio all'arma dei carabinieri, e vorrebbe che il Senato lo accogliesse con suffragio favorevole, unanime, per dare una prova di simpatia ad un Corpo che ha acquistato tanti titoli di benemerenza verso il paese, come è ricordato nella relazione dell'Ufficio centrale (Approvazioni generali).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Si procede allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il discorso del senatore Sismondo gli facilita la risposta che deve dare al senatore Bava-Beccaris, il quale ha chiesto che la legge sia ridotta ai soli tre primi articoli.

Dimostra come il progetto di legge sia stato lungamente studiato per poter raggiungere il triplice scopo che esso si proponeva, cioè di far fronte ai bisogni dell'arma, alle condizioni economiche dei carabinieri ed all'avanzamento degli ufficiali.

Osserva che, allo stato presente, nessuno, entrando nell'arma dei carabinieri, può pensare ad arrivare al grado di capitano, e ciò allontana gli elementi migliori.

Bisognava quindi render possibile il raggiungimento del grado di capitano in via normale, ed in via eccezionale quello di maggiore. Ciò non si poteva ottenere altrimenti che innalzando i limiti di età.

Nè l'innalzamento dei limiti di età negli ufficiali dei carabinieri è cosa nuova per il Senato, giacchè esso approvò la legge del 1901 che aumentava i limiti di età. Ricorda poi che quella legge decadde con la chiusura della sessione, perchè non era stata approvata dall'altro ramo del Parlamento. Essa fu ripresentata dall'on. Ponza di San Martino ed approvata di nuovo dal Senato nel 1902.

Fu poi ritirata dall'on. Ottolenghi, e non fu più ripresentata.

Quanto all'art. 4°, dichiara che egli terrà in gran conto le osservazioni fatte dal senatore Sismondo, e curerà di disciplinare col regolamento l'ammissione alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri.

Conclude, confidando, che il Senato, con l'approvazione del disegno di legge, voglia dare una dimostrazione della stima che l'arma dei carabinieri gode nel Parlamento e nel paese (Approvazioni).

COLONNA F., relatore. Se il discorso del senatore Sismondo ha reso facile il compito del presidente del Consiglio, quello dell'on. Giolitti rende ancor più facile il suo.

Non gli resta quindi che a riportarsi alle considerazioni esposte nella relazione, per dimostrare la convenienza di approvare il disegno di legge che porta immediati vantaggi all'arma dei carabinieri.

Se un difetto egli vi trova, si è che il disegno di legge è arrivato in ritardo.

Rileva che le disposizioni relative all'aumento dei limiti di età, avranno un effetto temporaneo che durerà cinque o sei anni, trascorsi i quali, la carriera si sistemerà in modo, che l'ascesa ai gradi di capitano e di maggiore sarà più facile, e tutti otterranno un indiscutibile miglioramento nelle pensioni.

L'Ufficio centrale confida che il corpo degli ufficiali dell'arma dei carabinieri, animato, come è, dai più profondi sentimenti di patriottismo e disciplina, saprà rassegnarsi a questo sacrificio temporaneo (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ripete la dichiarazione già fatta all'altro ramo del Parlamento, d'accordo col ministro della guerra, che è intendimento del Governo modificare la legge sulle pensioni per gli ufficiali inferiori, in modo che essi possano raggiungere il massimo della pensione.

Ciò varrà a dimostrare quanto il Governo s'interessi della sorte degli ufficiali inferiori dei carabinieri e di tutto l'esercito (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i primi quattro articoli del progetto di legge.

COLONNA F., relatore. All'art. 5 nota che è incorso un errore di stampa: invece di: 2 luglio 1906, deve leggersi: 2 luglio 1896.

PRESIDENTE. L'errore sarà corretto.

L'art. 5 è approvato; senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari » (N. 426).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza osservazioni, si approvano i primi quattro articoli.

ASTENGO, relatore. All'art. 5 chiede al presidente del Consiglio che voglia provvedere a togliere la stridente contraddizione che nasce dall'emendamento portato dalla Camera dei deputati a questo art. 5, richiedendo che gli agenti debbano aver compiuto 25 anni di servizio o raggiunto i 50 anni di età, per ottenere i quattro quinti dello stipendio come pensione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiara che gli agenti, i quali avranno compiuto i 25 anni di servizio, prima di arrivare ai 50 anni di età, potranno continuare a servire fino a raggiungere questo limite.

ASTENGO, relatore. Ringrazia.

L'art. 5 è approvato.

Senza osservazioni si approva l'art. 6 ed ultimo, del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Variazioni degli organici del personale di P. S. e provvedimenti finanziari a favore del corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali della questura di Roma » (N. 435).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domanda perchè questo disegno di legge, invece di essere stato domandato all'esame della stessa Commissione speciale, che ha riferito sull'altro progetto relativo al personale degli

stabilimenti carcerari, sia stato rinviato alla Commissione di finanze. Crede che ciò sia dovuto ad un equivoco.

FINALI, presidente della Commissione e relatore, e GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Danno schiarimenti in proposito.

ASTENGO. Ringrazia.

La discussione generale è chiusa, e, senza osservazioni, si approvano gli articoli del progetto di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento di dotazione al capitolo 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi » (N. 424).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo di legge, che è approvato senza discussione.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (Testo unico) 28 luglio 1901, n. 387 e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai » (N. 434).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Senza discussione si approvano i primi 7 articoli.

CASANA. Fa osservazioni all'ultimo comma dell'articolo 8 e nota che quando gli iscritti alla Cassa, muoiono all'estero, spesso gli atti di morte si debbono attendere lungamente; onde potrebbe accadere non giungano in termine utile per evitare la decadenza sancita da questo articolo.

Non fa proposte; solo prega il ministro dell'interno di occuparsi della cosa e di ottenere, nei limiti del possibile, che la trasmissione degli atti di stato civile dall'estero sia fatta più celeremente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Richiamerà l'attenzione dei ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia ai quali più direttamente si riferisce l'osservazione del senatore Casana, sull'inconveniente lamentato, ed è certo che saranno presi provvedimenti opportuni.

CASANA ringrazia.

L'art. 8 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli da 9 a 22, ultimo del disegno di legge.

Discussione del progetto di legge: « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 414).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Osserva che il rimprovero mosso dall'Ufficio centrale per il ritardo nella presentazione del disegno di legge definitivo, in materia di cedibilità del quinto, non può esser diretto all'attuale Ministero.

Assicura peraltro, anche a nome del collega del tesoro, che, se non al riaprirsi dei lavori parlamentari, certo entro breve tempo, il Governo presenterà il progetto definitivo, di cui riconosce l'urgente necessità.

Non può ora dire quali saranno le disposizioni del progetto; certo è però, e lo può affermare fin d'ora, che la cedibilità del quinto sarà ammessa soltanto a favore di Istituti di credito o di cooperative e possibilmente della Cassa depositi e prestiti per eliminare tutti gli inconvenienti giustamente lamentati nella relazione (Approvazioni).

CEFALY, relatore. Osservato che l'Ufficio centrale ha scagionato l'attuale Ministero di qualunque colpa nel ritardo della presentazione del disegno di legge definitivo, dichiara che l'Ufficio centrale prende atto delle assicurazioni date dal ministro delle finanze e sperando che il disegno di legge sia presto presentato al Parlamento, raccomanda al Senato l'approvazione della proroga.

La discussione è chiusa; l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati tutti senza discussione:

Aumento di L. 2,770,000 al cap. 65: Restituzioni e rimborsi (Demanio) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (n. 437);

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma (n. 489);

Assegnazione di un fondo speciale e per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie (N. 430).

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverte che ora, secondo l'ordine del giorno, dovrebbe discutersi il progetto di legge per il « Riordinamento degli istituti della legge amministrativa ».

Domanda al Senato se vuole procedere a questa discussione.

ASTENGO. Rileva la necessità di una sollecita approvazione del progetto di legge, e propone quindi che venga subito discusso.

CAVASOLA. Egli più di qualunque altro è in grado di conoscere in quali difficoltà sono oggi gli organi della giustizia amministrativa; però, data l'importanza del progetto di legge, non crede che il Senato possa oggi intraprendere una discussione così grave, verso la fine della seduta.

Rilevando poi come il Senato sia chiamato a dare pel primo i suoi lumi sul progetto stesso, propone che esso sia iscritto come primo all'ordine del giorno, alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Si rimette alla deliberazione del Senato.

Fa notare però che nessun vantaggio pratico si avrebbe dalla discussione del progetto nella seduta odierna, perchè prima del 30 gennaio non potrebbe essere trasmesso alla Camera elettiva.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Anche egli se ne rimette al Senato, però aderisce alla proposta del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Cavasola. (Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva).

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli istituti di emissione:

Votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

(Il Senato approva).

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario:

Votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva).

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-1906:

Votanti 80
Favorevoli 77
Contrari 3

(Il Senato approva).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Votanti 80
Favorevoli 77
Contrari 3

(Il Senato approva).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Saluto al presidente.

CASANA. Veramente dovrei esser l'ultimo ad arbitrarmi a parlare a nome dei colleghi, ma siccome in materia di sentimento si può dire che tutti siamo uguali, e specialmente quando si tratta di rappresentare sentimenti di venerazione, di riconoscenza, di affetto verso il nostro egregio presidente, così io mi arbitro di farmi interprete dei colleghi, nel mandare all'egregio presidente gli auguri più cordiali, perchè valgano essi a dargli una serie di anni di tranquillità che gli facciano scordare i dolori immensi patiti in passato.

Questo è l'augurio sincero che tutti noi le rivolgiamo, egregio presidente, e di cui mi faccio modesto interprete (Applausi vivissimi).

PRESIDENTE (si alza e così tutti i senatori ed i ministri). Ringrazio l'on. Casana ed i colleghi di questi sentimenti che veramente mi toccano nel profondo del cuore. Il loro zelo e la loro benevolenza sono le unità che dànno il valore agli zeri del povero loro presidente; e mercè questo zelo benevolo sono lieto di poter dire che avremo, al riprendere dei lavori, una quantità sufficiente di materia per nutrire dieci o dodici sedute di seguito; ed il Senato, quando ha il tempo necessario per poter discutere ampiamente, ha sempre dato prova di discussioni serie ed elevate, quali si convengono alla dignità di questo alto consesso.

Ringraziando i miei colleghi, ricambio a loro dal fondo del mio cuore i più cordiali e sinceri auguri, sia per loro, sia per le loro famiglie (Applausi unanimi).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue:

Votanti. 79
Favorevoli 74
Contrari 5

(Il Senato approva).

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena:

Votanti 79
Favorevoli 75
Contrari 4

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri:

Votanti 80
Favorevoli 71
Contrari 9

(Il Senato approva).

Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari:

Votanti 79
Favorevoli 73
Contrari 6

(Il Senato approva).

Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della questura di Roma:

Votanti 79
Favorevoli 74
Contrari 5

(Il Senato approva).

Aumento di dotazione al capitolo 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi:

Votanti 80
Favorevoli 75
Contrari 5

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai:

Votanti 79
Favorevoli 74
Contrari 5

(Il Senato approva).

Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi:

Votanti 81
Favorevoli 63
Contrari 18

(Il Senato approva).

Aumento di L. 2,770,000 al capitolo 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Votanti. 84
Favorevoli 79
Contrari 5

(Il Senato approva).

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma:

Votanti 76
Favorevoli 67
Contrari 9

(Il Senato approva).

Assegnazione di un fondo speciale e per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie:

Votanti 76
Favorevoli 68
Contrari 8

(Il Senato approva).

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato sarà riconvocato a domicilio, probabilmente nello stesso tempo che riprenderà i lavori l'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 18.

DIARIO ESTERO

Le difficoltà surte nei negoziati fra la Russia ed il Giappone per la conclusione dei trattati di commercio e pesca stabiliti dal trattato di pace di Porthsmouth e che avevano destato un vivo allarme nel mondo civile, temendosi financo la ripresa delle ostilità, hanno indotto il Governo russo a pubblicare un comunicato che chiarisce la situazione e che, per la sua importanza, riproduciamo integralmente.

Esso è il seguente:

Corsero recentemente voci sui negoziati circa il trattato di commercio e la Convenzione per la pesca che si contraddicevano o che erano esagerate. Così la stampa pubblicò notizie sulla rottura dei negoziati, sulla probabilità della mediazione di una terza potenza o di un ricorso ad un arbitrato. I giornali dicevano anche che le cause delle divergenze sarebbero state le esigenze del Giappone, che avrebbe domandato, modificando il trattato di Aigun, il permesso per le navi giapponesi di entrare nell'Amur, il permesso di libero commercio e di transito da Wladivostock fino al Mar Baltico, la concessione per i giapponesi di acquistare terre in Siberia e l'eguaglianza di diritti per i giapponesi sulle acque russe dell'Estremo Oriente.

In realta la questione è la seguente: Coll'art. 12 del trattato di Portsmouth la Russia ed il Giappone sono obbligati a riconoscere come base del nuovo trattato di commercio il trattato russo-giapponese del 1895, che, se non fosse scoppiata la guerra, sarebbe rimasto in vigore fino al 1911. Poichè su domanda del Giappone il nuovo trattato di commercio deve avere la durata fino al termine suddetto, cioè al 1911, fino allo spirare degli altri trattati di commercio del Giappone, la Russia, in conformità del summenzionato art. 12, non presentò nuove domande: insistette solamente per vedere tutelati i suoi privilegi, accordatile dal trattato di commercio che era in vigore fino all'apertura delle ostilità. Il Giappone invece domandò non soltanto di vedere accordati del nuovo trattato tutti i diritti concessi agli stranieri dai trattati di commercio russi stipulati dal 1904 al 1906, e che non sono menzionati nel trattato del 1895, ma avanzò simultaneamente altre nuove domande, che sarebbero la conseguenza delle condizioni recentemente cambiate dell'Estremo Oriente.

Poichè il nuovo trattato, secondo l'accordo di Portsmouth, deve essere basato, come il trattato del 1895, sulla clausola della nazione più favorita, è evidente che non esisterebbero difficoltà per assicurare al Giappone sotto la condizione della completa reciprocità, tutti i privilegi accordati dalla Russia agli altri Stati.

Anche le sedute della Conferenza russo-giapponese tenute negli ultimi tre mesi furono dedicati all'elaborazione di tali stipulazioni.

Ora l'accordo è raggiunto e sul rinnovamento dei privilegi accordati reciprocamente nel 1895 e sulla concessione dei diritti della nazione più favorita ai sudditi russi in Giappone e giapponesi in Russia circa il commercio, la navigazione, il possesso e l'acquisto di immobili dove ciò è permesso agli stranieri in generale, e circa l'esercizio delle industrie e dei mestieri in conformità delle leggi locali.

Resta ancora da deliberare sulle nuove domande giapponesi circa la navigazione libera del Sungari, ma non dell'Amur, che non è menzionato nelle domande giapponesi, e inoltre circa la creazione di consolati nell'Estremo Oriente russo, le facilitazioni dei passaporti giapponesi nella Russia asiatica, e la creazione di straordinari privilegi doganali per favorire le relazioni commerciali tra la Russia ed il Giappone alla frontiera della Manciuria.

La conferenza non si è ancora occupata di tali questioni che toccano gli interessi economici e in parte politici della Russia nell'Oriente lontano. Su di esse vi è stato per ora uno scambio di idee. La decisione dipende dalla interpretazione corretta del trattato di pace e dei protocolli della conferenza di Portsmouth.

Nella questione della pesca la Russia è obbligata dall'art. 11 del trattato di Portsmouth ad ottenere un accomodamento col Giappone sul diritto dei giapponesi lungo le coste russe dei mari di Ochotsk, del Giappone e di Bering.

Vista l'importanza di questa questione che tocca essenzialmente lo sviluppo sociale sulla costa russa del Mare Pacifico e la futura colonizzazione di questi territori, il Governo russo trovava impossibile accettare le proposte fatte dal Giappone al principio de negoziati perchè esse danno ai sudditi giapponesi privilegi più grandi di quelli previsti dal trattato e dai protocolli di Portsmouth.

Le difficoltà principali sorgevano dalle questioni inerenti al modo di intendere le espressioni *anses* e *fleuves*, alle quali, secondo i protocolli, non sono applicabili le convenzioni per la pesca.

Inoltre per l'uguaglianza dei diritti bisognava definire se trattavasi di uguaglianza dei pescatori giapponesi con quelli russi, e risolvere le questioni sulla pesca dei molluschi, dei pesci, ecc.

Per giungere ad un accordo sul senso preciso nel testo francese e inglese dei protocolli della conferenza di Portsmouth delle parole usate *anse* e *inlet* è stata formata una Commissione speciale russo-giapponese.

Sulle questioni menzionate l'accordo non è ancora raggiunto, ma i negoziati continuano e si può dire che il loro andamento è perfettamente normale ».

Queste assicurazioni pacifiche del Governo russo trovano una conferma nel discorso con cui ieri l'altro a Tokio l'Imperatore del Giappone ha aperto la Dieta e nel quale ha dichiarato che le relazioni del Giappone con le altre potenze erano sempre più cordiali. Egli è dunque da sperare che il 1907 inauguri la sua vita senza che nessuna nube oscuri il suo orizzonte pacifico.

* * *

Nel nostro diario di ieri l'altro pubblicammo le proposte che la Cina ha fatto all'Inghilterra per riuscire ad impedire nell'Impero celeste l'abuso dell'oppio. La Cina si è rivolta principalmente all'Inghilterra, perchè fu dalle Indie inglesi che l'uso della droga tossica penetrò nell'Estremo oriente; ed anche oggi dalle Indie se ne fa la maggiore, per non dir la quasi totale importazione in Cina.

Le ultime informazioni recano che il Governo inglese ha fatto buon viso alle proposte cinesi e quando esse verranno accolte, saranno sottoposte a una conferenza di tutti gli Stati per essere poste in attuazione.

* * *

La rivolta delle popolazioni dello Yemen, che pareva sopita dopo gli sforzi del Governo turco per debellarla, sembra ridestarsi. Notizie recenti da Costantinopoli, 27, dicono:

« La Porta ha ricevuto dal governatore dello Yemen domande premurose di rinforzi. Il numero degli insorti aumenta di giorno in giorno. Adesso le truppe imperiali non occupano più che la strada da Hodeida a Sanaa. In quanto alle truppe che accampano nella regione di Madia, esse hanno dovuto sostenere parecchi combattimenti molto sanguinosi coi ribelli. Le munizioni cominciano a mancare ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina riceveranno domani alla Reggia, in forma solenne, per gli augurî del Capo d'anno, i cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, le presidenze del Senato e della Camera dei deputati, le LL. EE. i ministri, i sottosegretari di Stato e grandi dignitari, nonchè gli altri corpi giudiziari, civili e militari, il sindaco e la Giunta municipale di Roma, il prefetto e la presidenza della Deputazione provinciale.

I ricevimenti incominceranno al tocco e seguiranno in ordine di precedenza, come nello scorso anno.

S. M. il Re ha ricevuto l'altro ieri S. E. il ministro della pubblica istruzione Rava che gli presentò la prima copia del primo volume degli scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, pubblicati in una edizione nazionale.

Il Sovrano gradì l'omaggio ed ebbe parole di lode per l'accurata edizione, che costituirà uno dei più degni tributi di ammirazione e di reverenza ad uno dei gloriosi fattori della patria italiana.

Nella diplomazia. — Il conte Magliano, ministro d'Italia a Berna, dal 22 aprile 1904, ha presentato l'altrieri alle 11 al presidente della Confederazione le sue lettere di richiamo.

Il nuovo ministro d'Italia, marchese Cusani-Confalonieri, accompagnato dal personale della Legazione, presentò alle 11,30 le sue credenziali al presidente della Confederazione, signor Forrer, e al vice presidente del Consiglio federale, che subito restituirongli la visita.

Il Consiglio federale diede al conte Magliano una colazione di addio.

*** Il conte Lanza sarà ricevuto, giovedì prossimo venturo, da S. M. l'Imperatore Guglielmo a Berlino per la presentazione delle lettere di richiamo. Egli lascerà venerdì prossimo Berlino.

La colonia italiana desiderava offrirgli un banchetto, ma egli ha ringraziato declinando il cortese invito. Riceverà la colonia pel Capo d'anno e in tale occasione si congederà da essa.

Il nuovo ambasciatore comm. Pansa è atteso mercoledì.

Il principe e la principessa ereditarî hanno offerto un pranzo in onore dell'ambasciatore.

*** Il console generale d'Italia, comm. Nerazzini, è partito il 29 corrente da Shangai.

La reggenza del consolato generale venne assunta dal cav. Riva.

*** Il ministro d'Italia a Bruxelles, conte Bonin-Longare, ha riassunto la direzione della Legazione presso S. M. il Re del Belgio.

Per la conferenza di S. A. R. il duca degli Abruzzi. — La presidenza della Società geografica italiana informa che l'assegnazione dei posti dal teatro Argentina è stata ultimata e che da oggi nessun'altra domanda può essere più accettata.

Pei ricevimenti di domani. — Il distretto militare comunica:

« Gli ufficiali inferiori in congedo sono invitati ad intervenire al ricevimento che avrà luogo al Quirinale in occasione del Capo d'anno per fare ala al passaggio delle LL. Maestà.

« Essi debbono trovarsi per le ore 16 alla caserma Goffredo Mameli (Santa Caterina) salita Magnanapoli, per essere accompagnati in gruppo al Quirintale dall'ufficiale superiore ivi presente ».

Concerto popolare. — L'attraente programma, stabilito dall'egregio direttore cav. Alessandro Vessella per il 28° concerto popolare, attrasse ieri ancora più numeroso del solito al teatro Argentina l'elegante ed intelligente pubblico che assiste a tali importanti audizioni artistiche.

Incominciò con la sinfonia della *Vestale*, dello Spontini, che molto piacque; seguì la *sinfonia n. 7 in la magg.* del Beethoven che eseguita con rara perfezione destò un vero entusiasmo, tanto che assolutamente si volle riudire il 2° tempo *allegretto*. Lo stesso successo s'ebbe *Il giardino incantato di Klingsor* del 2° atto del *Parsifal* di Wagner. L'orchestra sotto la sapiente guida del Vessella ne fece gustare tutte le finezze armoniose e melodiche e dovè bissarlo.

Nel programma era poi stabilito il *Tema per variazioni per soli archi* del Bolzoni; invece venne eseguito il *quartetto* del Tzaykowski che incontrò molto il favore del pubblico, al pari della *Marcia eroica* del Saint-Saëns con la quale si chiuse il bellissimo concerto, fra gli unanimi e fragorosi applausi.

Necrologio. — In Roma, nella sua abitazione in via XX Settembre, è morto, ieri, il senatore del Regno Luigi Miceli.

Nato nel 1824 a Longobardi, sulla costa calabra, Luigi Miceli, non ancora ventenne, partecipò al moto insurrezionale di Cosenza chiusosi col martirio dei fratelli Bandiera e dei loro compagni. In altri moti insurrezionali successivi il Miceli, carattere fiero e ardente, diede ancora il braccio e l'anima vibrante per la libertà.

Nel 1849, proclamata la repubblica in Roma, accorse accanto a Mazzini del quale era seguace fervente nel concetto dell'unità e indipendenza della patria. Fu tra i difensori di Roma; fece parte, prima della legione degli emigranti e poi della 1ª legione romana ed in una sortita fu ferito e decorato.

Restaurato il Governo pontificio, egli si trasferì a Genova, dove insegnò letteratura e storia nel collegio nautico, modestamente vivendo, esempio di abnegazione e sacrifizio.

Con Bertani, Bixio ed altri insigni, a capo dei quali stava Garibaldi, fu tra i più efficaci organizzatori dell'epopea dei Mille e partecipò alla spedizione col grado di capitano e membro del supremo Consiglio di guerra. Egli, liberata l'isola dai borbonici, fu tra gli arditi che procedettero, portando il germe della santa ribellione nelle Calabrie e riunitosi al corpo dei volontari combattè valorosamente fino al Volturno.

Nel 1861 venne eletto deputato di Paola, poi di Pozzuoli, quindi di Calatafimi, Sola, Gioia, Cosenza e per oltre ventidue anni di Potenza.

Partecipò alla spedizione di Aspromonte per la liberazione di Roma e, incaricato dal glorioso suo Duce, percorse con grave rischio il Cosentino per prepararvi aiuti.

Nel 1866, rivestita la camicia rossa, accorse nel Trentino a fianco di Garibaldi e si segnalò a Bezzecca. Alla Camera ogni idealità liberale aveva il suo appoggio, il prestigio dell'intemerato suo nome. Nel novembre del 1880 entrò nel Gabinetto Cairoli quale ministro di agricoltura e commercio e a lui debbonsi vari progetti di legislazione sociale, economica e bancaria.

Assunse lo stesso portafoglio nel Gabinetto Crispi dal 1889 al 1891.

Fu nominato senatore il 17 novembre 1898.

Ieri, appena diffusa la triste notizie della sua morte, numerosi furono i telegrammi di condoglianza inviati alla famiglia. Tra i primi fece telegrafare S. M. il Re il seguente:

« S. M. il Re ha appreso con vivo rammarico la morte dell'illustre patriotta senatore Luigi Miceli e mi incarica di porgere alla famiglia le sue vive condoglianze.

Gen. *Brusati* ».

S. M. la Regina Margherita ha fatto inviare il telegramma seguente dalla sua dama d'onore marchesa di Villamarina:

« S. M. la Regina Madre, cui ho partecipato la grave sciagura onde ella fu colpita, mi vuole presso di lei interprete delle sue vive e sincere condoglianze ».

Telegrafarono pure S. E. Canonico, presidente del Senato

S. E. Giolitti, S. E. Biancheri, presidente della Camera dei deputati, molti senatori e deputati, il comm. De Gregorio, il sindaco di Cosenza e di Longobardi (patria del venerando patriotta), e innumerevoli amici di casa Miceli.

Oggi, alle 14.20, ebbe luogo in forma solenne il trasporto della salma.

Rimpatrio. — Da La Canea, un telegramma dell'*Agenzia Stefani* reca che è partita da colà per rimpatriare la compagnia del 6° reggimento fanteria assieme agli ufficiali e sott'ufficiali dei carabinieri che ancora erano colà rimasti. Le autorità civili internazionali, la colonia e la cittadinanza hanno fatto loro una cordiale ed entusiastica dimostrazione.

Al capitano Monaco ed a tutti gli ufficiali dei carabinieri sono state conferite decorazioni elleniche.

A Carlo Goldoni. — Telegrafano da Parigi: Il busto di Goldoni, che il duca di Lodi ha donato alla città di Parigi a nome della sezione della Società Dante Alighieri che esso presiede, è opera dello scultore Edoardo Fortini. Il busto sarà collocato sopra un piedistallo di marmo in mezzo ad un gruppo di piante sullo *square* dell'arcivescovado.

L'inaugurazione coinciderà col bicentenario della nascita di Goldoni nel febbraio del 1907 e chiuderà una serie di festoggiamenti e di concerti, dei quali il programma è attualmente preparato dal prof. Maurice Dubost.

Una lapide commemorativa sarà anche apposta sulla facciata della scuola comunale materna che sorge sul posto ove era la casa nella quale morì Goldoni in via del Pavé-Saint-Sauveur.

Il centenario del R. istituto d'incoraggiamento di Napoli. — Ieri, a Napoli, ebbe luogo la solenne commemorazione del centenario del R. istituto d'incoraggiamento.

V'intervennero il R. commissario, parecchi senatori e deputati di Napoli, soci ordinari e corrispondenti, varie notabilità artistiche e letterarie e parecchie signore.

Alle 15.5 S. A. R. il Duca d'Aosta, in piccola tenuta di generale, accompagnato dall'aiutante di campo, giunse all'istituto e venne ossequiato dalle autorità.

Il Duca salì per lo scalone, decorato, per la circostanza, con piante e fori, ai piedi del quale facevano servizio i pompieri e le guardie municipali, e si recò nel salone, prendendo posto al tavolo della presidenza.

Il segretario generale, on. prof. F. S. Nitti, lesse un telegramma di S. E. il ministro Cocco-Ortu, che inviava il suo saluto augurale; un dispaccio del ministro dei lavori pubblici, Gianturco, e moltissime adesioni di R. accademie, di istituti scientifici italiani e stranieri, tutti bene auguranti per la prosperità dell'istituto.

Il presidente dell'istituto, comm. Miraglia, ed il segretario generale, on. Nitti, pronunciarono elevati discorsi, accolti con ovazioni.

Il comm. Miraglia offrì a S. A. R. una medaglia commemorativa. S. A. R. il Duca d'Aosta si intrattenne a conversare coi presenti e ad esaminare i manoscritti e i documenti dell'istituto, specie quelli del 1806.

Agli intervenuti venne distribuito un riassunto della storia del R. istituto.

La cerimonia terminò alle 15.50.

Linee telefoniche. — Ieri, a Perugia, presenti il prefetto, comm. Re, il generale comandante la divisione e tutte le autorità civili e militari, ebbe luogo, nel palazzo delle poste, l'inaugurazione della linea telefonica Perugia-Roma.

Parlarono il sindaco ed il prefetto.

Quest'ultimo si mise in comunicazione telefonica con S. E. il ministro delle poste e dei telegrafi, on. Schanzer, al quale espresse i ringraziamenti della regione, per la quale l'inaugurazione della linea costituisce l'adempimento di uno dei più vivi desideri. Il ministro rispose ringraziando.

Indi ebbe luogo un *lunch*, nel quale pronunciarono applaudite parole il direttore del telegrafo ed il prefetto, comm. Re.

*** Ad Ancona, pure ieri, alla presenza delle autorità civili e militari, è stata inaugurata la linea telefonica Ancona-Bologna, che si allaccia con quelle di Genova, Venezia, Firenze, Ferrara, ecc.

L'inaugurazione delle comunicazioni con Roma venne rimandata a causa di una bufera di neve.

Il cav. Nervi, direttore delle RR. poste e telegrafi della provincia, pronunciò un applaudito discorso, che chiuse inneggiando all'on. ministro Schanzer.

Inondazione. — Notizie da Rieti informano che a causa delle continue pioggie i fiumi Turano e Velino la notte sopra sabato straripavono inondando i sobborghi e la parte bassa della città.

Eurono interrotte le comunicazioni stradali con i paesi limitrofi.

I pompieri con barche, coadiuvati da carabinieri e da guardie municipali, provvidero al trasporto dei viveri ed al passaggio delle persone.

Concorso artistico. — *Per la nuova stazione di Milano.* — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha bandito un Concorso tra gli ingegneri, architetti e artisti italiani per un progetto di facciata della nuova stazione di Milano.

Verranno conferiti due premi rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5,000 ai due progetti giudicati i migliori da una Commissione artistica nominata dal Comitato di amministrazione.

La direzione generale (Roma, via Ludovisi, 16) invierà a richiesta il programma del Concorso e i disegni schematici ai quali dovranno essere uniformati la pianta, l'altezza dei piani e le disposizioni generali dell'edifizio.

I progetti dovranno pervenire non più tardi delle ore 15 del giorno 30 giugno 1902 alla segreteria della direzione generale delle ferrovie dello Stato in Roma, via Ludovisi, 16.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di dicembre reca:

Decade fredda e asciutta nell'alta Italia, piovosa nel Mezzogiorno e nelle isole. Si ebbero geli frequenti nel Piemonte, nell'alta Lombardia e nelle provincie settentrionali del Veneto, per cui furono qua e là interrotti i lavori campestri. Questi furono ostacolati per il cattivo tempo e le nevi anche in buona parte delle regioni umbro-marchigiana e meridionale-adriatica ed in Basilicata. In complesso lo stato delle campagne ed in particolare dei seminati e degli erbai è soddisfacente.

Delle pioggie si avvantaggiarono i frumenti in Toscana, nel Lazio ed in Sicilia, e delle nevi le terre degli Abruzzi e Molise. Prosegue il raccolto delle olive. Gli agrumi danno un prodotto soddisfacente.

Nelle Riviste. — La *Stampa sportiva* di Torino, stimata pubblicazione nella quale, sotto la direzione del signor Gustavo Verona, collaborano i migliori pubblicisti in materia di *sport*, sta per entrare nel secondo lustro di vita. Essa è divenuta, per la sua attualità e ricchezza di incisioni, la più diffusa ed accreditata rivista settimanale che si pubblichi in Italia.

Il numero di fine d'anno comprende 40 pagine, contiene oltre cento incisioni con articoli di Mario Morasso, Corradini, Cini Rosano, Benvicini, Mario Roggero, A. G. Pedone, Raffaele Perrone, ten. L. Mina, ecc.

*** L'*Illustrazione italiana* contiene, nel suo n. 52 del 30 corr., una serie artistica, interessante di incisioni, fra le quali vi sono i ritratti del prof. V. Issel, di Alberto Pansa, ambasciatore a Berlino, del maestro Riccardo Strauss, dei professori Giuseppe Petacci ed Ettore Marchiafava, di R. Orlando, dell'ammiraglio Nebogatow in mezzo ai suoi due avvocati difensori.

Il testo contiene articoli di Ugo Ojetti, la prima parte di un romanzo di Neera, versi di E. Moschino, ecc.

Marina militare. — La R. nave *Calabria*, con a bordo S. A. R. Ferdinando di Savoia, principe di Udine, è giunta ad Assab il 28 corr. La *Pellicano* e la *Curtatone* sono partite e tornate a Suda, dopo avere toccato Kyssano, il 28 corr.

Marina mercantile. — Il *Polcevera*, della N. G. I., è partito da Bari per Gallipoli e scali fino a Genova. È giunto il 29 a Colon il *Centro-America*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TANGERI, 29. — Ben Mansur, califfo di Raisuli, ha abbandonato la piazza del mercato con tutte le sue guardie.

MADRID, 29. — Uragani di nevo sono segnalati da tutta la penisola.

Una tempesta violenta si è scatenata sulla costa e specialmente sul distretto di Gibilterra. Parecchi battelli hanno subito avarie.

Il vapore *Rio de la Plata*, proveniente da El Ferrol, è arrivato a Cadice avendo a bordo le truppe di fanteria di marina destinate a Tangeri.

PIETROBURGO, 29. — Telegrafano da Novo-Tcherkask, capitale della provincia dei cosacchi del Don, che cinque individui armati di rivoltella hanno assalito un treno postale diretto a Rostow, hanno rubato 21,500 rubli e poi sono fuggiti nella campagna, assai accidentata, ove sono scomparsi.

Sono stati rinvenuti circa duemila rubli del denaro rubato.

TROYES, 29. — Un incendio ha distrutto in parte la chiesa di Saint Mermin, tutti gli oggetti del culto, gli ornamenti ed i registri. La causa dell'incendio è puramente accidentale.

PARIGI, 29. — *Senato*. — Si riprende la discussione del progetto di legge sull'esercizio del culto.

Gaudin de Villaine svolge una mozione pregiudiziale per far rinviare la discussione e che invita il Governo a presentare al Parlamento un nuovo testo conforme alla legislazione brasiliana del 1890, approvata dalla Santa Sede.

La mozione, combattuta dalla Commissione, è respinta con 168 voti contro 59.

Sull'articolo 1° Gourju svolge alcune considerazioni generali che i progressisti non poterono esporre ieri.

L'oratore rimprovera alla maggioranza di avere nel 1905 respinto tutti gli emendamenti che i progressisti presentavano e che il Governo ha inserito ora nel progetto attuale dopo di avere prolungato l'agitazione religiosa.

L'oratore riversa sul Governo la responsabilità delle difficoltà presenti e chiede al Senato di non votare frettolosamente una legge temeraria, perchè bisogna prima trattare con Roma (Esclamazioni). L'oratore dice: Perchè Bismarck dichiarò che non sarebbe andato a Canossa, non si può più parlare di trattare con Roma senza suscitare esclamazioni? Bisogna abbandonare questo modo di vedere. Bisogna intendersi definitivamente col Vaticano.

Il relatore Lecomte replica: È il Vaticano la causa della rottura. I cattolici che accettarono prima la legge possono ora opporvisi per obbedire al Papa, ma non hanno il diritto di parlare di spogliazione.

Guillier, come Gourju, accusa il nuovo progetto di compromettere la pace religiosa e domanda al Governo d'intavolare trattative col Vaticano. L'obbedienza del clero al Vaticano non può essergli rimproverata: essa significa che il clero non vuol divenire scismatico.

Briand, interrompendo, dice: Sicchè per obbedire al Papa, i preti possono disobbedire alle leggi!

Guillier, continuando, osserva che Briand riconobbe che il clero era animato da spirito di conciliazione.

Briand replica: Non dissi tutto il clero; ma dissi alcuni preti e la Destra mi rispose che erano cattivi preti!

Guillier, riprendendo, rimprovera il Governo di gettare i preti sul lastrico.

Vallè esclama: Con le pensioni!

Un altro senatore repubblicano dice: È il Papa che li spoglia.

Guillier chiede la soppressione del paragrafo terzo dell'articolo primo che sottopone all'approvazione del prefetto l'affitto degli edifici del culto ai ministri del culto.

Vallè, presidente della Commissione che ha esaminato il progetto della legge di separazione, nega che la legge del 1905 abbia provocato il minimo disordine nel paese. Combatte l'emendamento Guillier e giustifica il controllo dei prefetti perchè la legge vieta qualunque liberalità mascherata dei municipi verso il clero.

I due primi paragrafi dall'articolo primo sono approvati con 184 voti contro 91 ed il terzo paragrafo è approvato con 180 voti contro 93.

L'insieme dell'articolo primo è approvato per alzata e seduta.

Brager de la Ville-Moysan chiede spiegazioni sulla situazione che sarà fatta alle Società di soccorso per gli ecclesiastici.

Briand risponde che tutti i beni delle associazioni di soccorso saranno devoluti agli istituti di assistenza e di beneficenza. I preti continueranno a godere le pensioni che hanno presentemente. Il servizio di assistenza sanitaria sarà assicurato da istituti di assistenza.

Guillier domanda che cosa si farà dei beni donati alle chiese per assicurare la celebrazione di messe.

Briand risponde che i beni degli stabilimenti del culto saranno devoluti con gli oneri inerenti.

Gli articoli secondo e terzo vengono approvati senza scrutinio.

Dopo respinto un emendamento di Guillier, combattuto da Briand e dalla Commissione, si approva per alzata e seduta l'articolo quarto che riguarda la creazione delle associazioni cultuali.

Anche gli articoli quinto e sesto vengono approvati per alzata e seduta.

La legge, nel suo complesso, viene approvata con 190 voti contro 100.

Viene indi approvato con 207 voti il progetto che accorda l'esercizio provvisorio per un mese.

Il ministro degli esteri, Pichon, legge quindi il decreto col quale viene chiusa la sessione.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati*. — Si approva il progetto di legge per il prestito tunisino di 75 milioni.

Quindi dopo lunga discussione con 304 voti contro 202, viene annullata l'elezione di Leroy Beaulieu, che era stato eletto nello Herault.

Ripresa la seduta verso le 9 pom. il presidente del Consiglio, Clémenceau, legge il decreto che chiude la sessione.

TANGERI, 29. — Ben Mansur è stato posto in libertà, ma rimane a disposizione di Ben Guebbas. Si assicura che Ben Mansur, essendo stato graziato, sarà allontanato da Tangeri con una modesta indennità.

Si è senza notizie da Zinat, posto fortificato da El Raisuli. L'accesso ne è impossibile. I sentieri che vi conducono sono custoditi da distaccamenti della Mahalla.

TOKIO, 30. — Il Mikado ha aperto personalmente la Dieta.

Nel discorso del Trono egli ha parlato delle relazioni sempre più cordiali esistenti fra il Giappone e le altre potenze e dello sviluppo della difesa nazionale.

Le Camere, dopo avere approvato l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona, hanno aggiornato le loro sedute per le vacanze del Capo d'anno. Esse si riuniranno nuovamente il 21 gennaio prossimo.

La Camera dei rappresentanti discuterà allora il bilancio.

RIO JANEIRO, 30. — Il presidente della Repubblica ha sanzionato il decreto che costituisce un Ministero di agricoltura.

PIETROBURGO, 30. — I giornali annunciano che è stato sequestrato un libro sulla guerra russo-giapponese, pubblicato dal generale Kuropatkin.

LODZ, 30. — Sette delle più grandi officine sono chiuse. Trentamila operai si trovano senza lavoro.

La situazione è grave. Lo sciopero generale è dichiarato per mercoledì prossimo.

BREMA, 30. — Alla stazione di Ottersberg è avvenuto uno scontro, a causa della nebbia, fra un treno espresso Amburgo-Colonia ed un treno merci.

Vi sono quattro morti, cinque feriti gravemente e sei leggermente.

TANGERI, 30. — Er Raisuli, informato della sua destituzione, ha inviato la sua famiglia ed il suo tesoro presso la tribù dei Ben Arros. Egli resta a Zinat, pronto a rifugiarsi in una moschea inviolabile.

Il pascià di Tangeri ha fatto liberare i prigionieri Angueras e gli altri rinchiusi finora nella Kasbah per ordine di Raisuli.

LA CANEA, 30. — Il colonnello della gendarmeria russa Oftinovski sostituisce provvisoriamente il colonnello Lubanski, come comandante in capo delle truppe internazionali.

MADRID, 30. — *Senato.* — Si approva il bilancio delle entrate.

MADRID, 30. — Si ha da Bilbao che vi sono stati temporali su tutto il litorale. Numerosi vapori si sono rifugiati nel porto.

È stato sospeso il lavoro nella maggior parte delle miniere a cagione degli uragani.

PIETROBURGO, 30. — Iersera trenta malfattori armati assalirono il chiostro di Alamenoffka (Governo di Nijni Novgorod), ferirono il guardiano e la guardiana ed obbligarono i monaci a dar loro denaro.

I monaci dettero l'allarme suonando le campane a martello. I contadini accorsi dai villaggi vicini cercarono d'impadronirsi dei malfattori: furono scambiati colpi di arma da fuoco.

Nove malfattori rimasero uccisi e cinque feriti. Gli altri riuscirono a fuggire.

WASHINGTON, 31. — È avvenuto uno scontro fra un treno viaggiatori ed un treno merci a Tarracota, sulla linea Baltimora-Ohio, a tre miglia da Washington.

La cifra dei morti ascenderebbe, secondo le voci, da quindici a quaranta.

I feriti sono un centinaio.

BRUXELLES, 31. — Un formidabile incendio è scoppiato nei grandi magazzini di novità Coen-Donnay, situati nella *Rue Neuve.*

Il vasto edificio non è più che un grande braciere.

Il fuoco si è comunicato anche ad altri fabbricati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 30 dicembre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	749.00
Umidità relativa a mezzodì	74
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 7.8.
	minimo 1 9.
Pioggia in 24 ore	mm. 0 6.

30 dicembre 1906.

In Europa: pressione massima di 760 sulla Francia, minima di 743 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mm.; temperatura diminuita; pioggie e nevicate, tranne che al nord-ovest.

Barometro: minimo a 750 sul medio Adriatico; massimo a 756 sulle isole.

Probabilità: venti moderati tra nord e ponente; cielo in gran parte sereno sull'alta Italia, nuvoloso altrove; pioggie e nevicate sul medio versante Adriatico e al sud; mare agitato lungo le coste meridionali ed intorno le isole.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 dicembre 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	8 8	0 8
Genova	sereno	calmo	5 1	1 8
Spezia	sereno	calmo	5 5	1 8
Cuneo	sereno	—	1 4	— 4 2
Torino	sereno	—	1 0	— 5 6
Alessandria	sereno	—	— 0 5	— 8 1
Novara	sereno	—	3 0	— 7 5
Domodossola	sereno	—	4 9	— 6 0
Pavia	sereno	—	0 0	—10 2
Milano	sereno	—	0 5	— 6 3
Sondrio	sereno	—	0 4	—10 5
Bergamo	sereno	—	0 5	— 3 1
Brescia	sereno	—	4 5	— 5 5
Cremona	sereno	—	— 3 5	— 9 3
Mantova	nebbioso	—	— 1 8	— 5 0
Verona	nebbioso	—	1 0	— 3 9
Belluno	$^{1}/_{2}$ coperto	—	— 1 0	— 8 2
Udine	coperto	—	3 1	— 1 6
Treviso	$^{1}/_{4}$ coperto	—	3 5	— 0 8
Venezia	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	3 0	— 1 0
Padova	$^{1}/_{4}$ coperto	—	2 4	— 3 5
Rovigo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	— 0 1	— 3 8
Piacenza	sereno	—	— 2 3	—10 5
Parma	sereno	—	— 2 0	— 8 2
Reggio Emilia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	— 2 5	— 6 2
Modena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	— 0 4	— 4 1
Ferrara	coperto	—	— 0 8	— 4 0
Bologna	coperto	—	1 2	— 2 6
Ravenna	nevoso	—	2 0	— 4 5
Forlì	coperto	—	2 2	— 1 2
Pesaro	nevoso	mosso	5 0	— 1 5
Ancona	nevoso	agitato	5 2	1 8
Urbino	coperto	—	2 0	— 3 4
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	6 0	1 0
Perugia	coperto	—	3 9	— 1 9
Camerino	coperto	—	0 5	— 3 0
Lucca	nebbioso	—	5 4	— 2 1
Pisa	sereno	—	6 4	— 2 8
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	6 5	— 1 0
Firenze	coperto	—	6 2	0 7
Arezzo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	6 8	— 1 6
Siena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	5 0	— 2 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	11 4	1 9
Teramo	—	—	—	—
Chieti	$^{1}/_{2}$ coperto	—	8 0	— 1 0
Aquila	$^{1}/_{2}$ coperto	—	4 4	— 2 6
Agnone	coperto	—	2 6	— 2 2
Foggia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 2	2 4
Bari	coperto	legg. mosso	15 6	5 0
Lecce	coperto	—	15 6	5 1
Caserta	coperto	—	9 6	2 1
Napoli	coperto	mosso	9 0	3 7
Benevento	nevoso	—	9 2	2 0
Avellino	coperto	—	8 8	0 1
Caggiano	nevoso	—	8 2	— 1 5
Potenza	coperto	—	7 0	— 0 7
Cosenza	coperto	—	14 2	2 8
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	17 9	6 0
Trapani	coperto	agitato	14 0	8 6
Palermo	$^{1}/_{4}$ coperto	agitato	14 7	4 7
Porto Empedocle	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	16 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	9 0	3 6
Messina	coperto	calmo	16 2	4 1
Catania	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 4	5 3
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	piovoso	mosso	8 5	2 0
Sassari	nevoso	—	5 8	0 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*